

# Controllare la forza di polizia?

## Margini di legittimità e responsabilità nelle percezioni degli operatori

### Report di ricerca n. 4

Febbraio 2026

Giuseppe Campesi  
Carlo Caprioglio  
Valerio Pascali


Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Università degli Studi di Bari  
Bari 2026  
ISBN: 978-88-88793-84-9

Progetto finanziato all'interno del Bando PRIN 2022 PNRR di cui al Decreto Direttoriale n. 1409 del 14/9/2022 "REPOLITY - Reforming Police Accountability in Italy" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 - Componente 2: Dalla Ricerca all'Impresa - Investimento 1.1, fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. CUP: IB53D23032450001 Codice progetto: P20223XF78

## INDICE

Introduzione	4
1. La forza come pratica non regolabile	7
1.1. La proporzionalità come rifugio retorico	7
1.2. Vaghezza normativa e zona grigia decisionale	9
1.3. La natura ibrida dei materiali regolatori interni	10
1.4. Lo scetticismo regolativo	14
2. La forza come necessità operativa	19
3. La forza come rischio professionale	22
3.1. Dimensioni del rischio	22
3.2. Fattori di natura operativa	24
3.3. Fattori di natura regolativa	27
3.4. Rischio penale e tutele professionali	32
4. Verso una espansione dei margini di legittimità dell'uso della forza?	38
4.1. L'uso incontrollato della forza	38
4.2. L'uso anticipato della forza	41
4.3. Le scorciatoie operative	43
4.4. L'uso garantito della forza	45
Conclusioni	48

## Introduzione

Il presente report si colloca all'interno del progetto *REPOLITY Reforming Police Accountability in Italy*, il cui obiettivo è indagare i sistemi di responsabilizzazione delle forze di polizia italiane in materia di uso della forza, con particolare riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri. Il primo report del progetto ha esaminato i meccanismi istituzionali e individuali di accountability, mettendone in luce i limiti strutturali. Il presente report sposta l'attenzione sull'uso della forza in quanto tale: su come esso venga compreso, giustificato e problematizzato dagli stessi operatori.

La ricerca ha coinciso con un periodo in cui il tema dell'uso della forza e dei regimi di responsabilità delle forze di polizia è tornato al centro del dibattito pubblico italiano con particolare intensità. Questo non è un dato irrilevante, e agisce in entrambe le direzioni. Da un lato, le rappresentazioni che circolano nel discorso pubblico e quelle che strutturano la cultura professionale interna ai corpi di polizia si influenzano reciprocamente, contribuendo a definire il perimetro di ciò che appare legittimo, tollerabile o controverso nell'esercizio dei poteri coercitivi. Da questo punto di vista, la ricerca empirica su cui si fonda il report acquista una valenza non soltanto descrittiva, ma anche critica. Dall'altro lato, il contesto ha inevitabilmente segnato il materiale empirico stesso: le interviste sono attraversate dal dibattito in corso, e gli esempi cui gli interlocutori ricorrono con maggiore frequenza sono spesso tratti dagli incidenti di uso della forza più recenti e controversi, che hanno alimentato il dibattito pubblico proprio negli anni in cui la ricerca è stata condotta. Le voci raccolte non fotografano dunque una cultura professionale in stato stazionario, ma una cultura professionale in tensione, che reagisce, si difende e si riposiziona di fronte alla pressione esterna.

### *Il disegno della ricerca*

Il report ricostruisce i principali nuclei tematici emersi dall'analisi qualitativa di un corpus di 56 interviste condotte con operatori e dirigenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e, in misura minore, della Guardia di Finanza, nonché con esperti esterni quali avvocati, magistrati, giornalisti e componenti di organismi internazionali di tutela dei diritti umani. Il campione comprende 28 appartenenti alla Polizia di Stato, 11 all'Arma dei Carabinieri, 5 alla Guardia di Finanza e 12 esperti esterni. Lo strumento di rilevazione è l'intervista semi-strutturata o discorsiva. I contenuti dell'interazione sono stati determinati a priori, ma le modalità in cui l'interlocuzione ha preso forma si sono definite progressivamente nel corso del colloquio, in modo da aprire ambiti che sarebbero altrimenti rimasti in ombra. Le tracce sono state calibrate in relazione ai diversi sottocampioni e costruite attorno ai macro-temi della ricerca: la regolazione giuridica dell'uso della forza, la formazione iniziale e continua, i meccanismi di responsabilizzazione degli operatori, i rischi professionali e le forme di tutela legale. Il materiale empirico è stato analizzato attraverso una griglia di 68 codici unici, organizzati in 11 macro-aree tematiche. L'analisi presentata in questo report si concentra sui brani codificati nelle macro-aree "uso della forza" e "responsabilità", che raccolgono rispettivamente 439 e 577 brani, i due nuclei tematici più densi dell'intero corpus dopo

la formazione.

L'obiettivo non è restituire una descrizione delle singole esperienze individuali, bensì identificare le strutture ricorrenti e i paradigmi concettuali che caratterizzano il discorso degli operatori di polizia in materia di uso della forza e responsabilità. L'intervista discorsiva, come è noto, non consegna soltanto informazioni sull'intervistato. Nel rispondere alle sollecitazioni del ricercatore, l'intervistato intreccia narrazioni e argomentazioni, istituisce legami di senso tra eventi, espone le ragioni che rendono forte quanto asserisce e debole ciò cui intende opporsi<sup>1</sup>. Il discorso non è dunque un semplice veicolo di opinioni preesistenti, ma un atto attraverso cui il soggetto costruisce e negozia la propria posizione, rispetto all'istituzione cui appartiene, rispetto al tema trattato, rispetto all'interlocutore che lo interroga. È su questa dimensione performativa e argomentativa, non soltanto sulle opinioni dichiarate, che si concentra l'analisi. Ciò implica prestare attenzione non solo a ciò che gli operatori dicono, ma a come lo dicono: alle retoriche di legittimazione, alle strategie di distanza o di identificazione, alle tensioni tra ciò che viene esplicitato e ciò che resta sullo sfondo.

### *La struttura del report*

Il report è organizzato in quattro capitoli, ciascuno dei quali esplora una diversa declinazione del rapporto tra forza e responsabilità nella cultura professionale degli operatori, secondo una traiettoria che va dalla descrizione del vuoto regolativo alla diagnosi delle sue conseguenze.

Il primo capitolo mostra come l'uso della forza sia rappresentato come una pratica eminentemente situata e difficilmente regolabile ex ante. Esso mostra, in particolare, come il richiamo ai principi di necessità e proporzionalità svolga più una funzione di autopresentazione che una funzione orientativa concreta, mentre uno scetticismo regolativo diffuso tende a naturalizzare l'ampliamento della discrezionalità operativa. Il secondo capitolo approfondisce questa dinamica sul piano giuridico, mostrando come gli operatori tendano a leggere la legittimità del ricorso alla coercizione quasi esclusivamente attraverso il paradigma della legittima difesa, oscurando così la gran parte degli usi ordinari della forza il cui criterio di legittimazione è la necessità operativa. Il terzo capitolo sposta il fuoco sulla percezione dell'uso della forza come rischio professionale. Ecco illustra come a dominare le preoccupazioni degli operatori non sia il rischio fisico, bensì quello penale, le cui cause vengono sistematicamente proiettate verso l'esterno, mentre restano nell'ombra le variabili organizzative interne. La domanda di tutela tende così a trasformarsi in una domanda di protezione dal controllo giudiziario. Il quarto capitolo porta infine questa traiettoria al suo punto di approdo: la rivendicazione di margini più ampi di legittimazione della forza, che passa attraverso un progressivo indebolimento, più che una negazione formale, dei principi di necessità e proporzionalità.

Il tema dell'uso della forza e della responsabilità degli operatori di polizia si conferma un campo attraversato da rappresentazioni e istanze profondamente confliggenti. Da un

---

<sup>1</sup> Cardano M. 2018. La ricerca qualitativa. Il Mulino. Bologna, p.153.

lato, la crescente visibilità pubblica degli episodi di coercizione e la pressione dei movimenti per i diritti civili spingono verso un rafforzamento dei meccanismi di controllo e accountability. Dall'altro, le dinamiche interne alla cultura professionale, ben documentate in questo report, producono resistenze strutturali a qualsiasi forma di regolazione più stringente, e alimentano rivendicazioni che tendono a espandere i margini di discrezionalità operativa. È in questo campo di tensione che l'indagine critica dei saperi socio-giuridici non è soltanto utile, ma necessaria: per restituire complessità a un dibattito che tende a semplificarsi in posizioni contrapposte, per nominare i meccanismi attraverso cui le rappresentazioni professionali producono effetti istituzionali, e per offrire strumenti analitici a chi è chiamato a governare democraticamente l'uso della forza di polizia.

## 1. La forza come pratica non regolabile

La regolazione dell'uso della forza emerge nelle interviste come oggetto di una rappresentazione ambivalente, oscillante tra un richiamo retorico ai principi normativi e il riconoscimento di ampie zone di indeterminatezza applicativa. Da un lato, gli intervistati tendono a presentare il ricorso alla forza come rigidamente incardinato entro il lessico della legalità, della necessità e della proporzionalità, richiamando un repertorio discorsivo che segnala adesione al quadro istituzionale e offre una giustificazione pubblicamente legittima dell'azione. Dall'altro lato, soprattutto quando il discorso si sposta dalle formulazioni astratte alla descrizione delle situazioni concrete, affiora la consapevolezza che l'applicazione di tali principi dipende da valutazioni rapide, contestuali e difficilmente standardizzabili. È in questo spazio che emergono l'incertezza, il peso dell'esperienza, la lettura situata della minaccia e il margine di discrezionalità operativa che accompagna inevitabilmente la decisione.

### 1.1. La proporzionalità come rifugio retorico

La domanda sui criteri che guidano l'uso della forza mette gli interlocutori sulla difensiva. Si tratta di uno degli aspetti più delicati dell'attività operativa, percepiti come potenzialmente sensibili dai partecipanti alla ricerca. In risposta, gli operatori tendono a mobilitare una formula standardizzata, fondata sul richiamo al codice e al principio di proporzionalità, spesso in forma stereotipata. Più che aprire uno spazio di riflessione sulle logiche concrete che orientano la decisione situata, tali risposte sembrano assolvere anzitutto una funzione di autopresentazione: riaffermano l'adesione al quadro normativo e, insieme, delimitano il perimetro del dicibile nell'interazione con il ricercatore.

D: Una prerogativa del lavoro del poliziotto, se vogliamo anche del carabiniere, diciamo degli operatori del comparto della sicurezza è l'utilizzo della forza, in questo senso le chiedo, a quali rischi espone l'utilizzo della forza?

R: Cosa intende lei per utilizzo della forza? Perché non è che uno si sveglia la mattina e oggi facciamo forza...

D: No, certo, l'utilizzo della forza in situazioni di operatività.

R: Come ho detto prima dipende sempre dal contesto e dall'ambiente, è chiaro che se il contesto lo richiede si userà una forza in proporzione a chi ho davanti e alla situazione che ho davanti...<sup>2</sup>

Allora per quanto riguarda l'utilizzo della forza sicuramente deve essere proporzionale all'offesa, adesso non mi vengono esempi pratici ma non è che uno può rispondere con un ammanettamento a uno che è recalcitrante a fornire i documenti. Per quanto riguarda l'uso della forza è sempre considerato l'estrema ratio e comunque ci deve essere

---

<sup>2</sup> Intervista n. 10, brano n. 28.

proporzionalità.<sup>3</sup>

A me piace questa espressione, l'attività di polizia deve essere comunque orientata, incentrata e basata su un principio di rigore proporzionato, proporzionato alla situazione da gestire.<sup>4</sup>

Non si tratta di semplice reticenza, ma dell'effetto della particolare configurazione morale che il tema dell'uso della forza assume nel discorso degli operatori. È in questo ambito, più che in altri, che si concentrano responsabilità giuridiche e rischi reputazionali per il personale di polizia; di conseguenza, esso tende a essere trattato attraverso enunciati generali, decontestualizzati e normativamente inattaccabili. Questa cornice giustificativa appare particolarmente stabile quando il discorso riguarda l'uso delle armi da fuoco, ossia il terreno in cui i parametri normativi sono percepiti come più chiari e consolidati, soprattutto con riferimento ai criteri di necessità e proporzionalità che regolano il ricorso all'arma<sup>5</sup>.

Dalle interviste emerge inoltre una marcata spinta istituzionale all'autolimitazione nell'impiego delle armi, che rafforza ulteriormente la tendenza a inscrivere il tema dell'uso della forza entro un repertorio discorsivo fortemente controllato.

Sull'utilizzo delle armi, come utilizzarle, studiamo dal codice, l'uso legittimo delle armi; quindi, in base all'offesa che arriva devi essere lucido, preparato per dare la risposta commisurata all'offesa che ti arriva. È chiaro che se uno ha un coltello in mano non puoi sparargli al cuore.<sup>6</sup>

L'offensività propria delle armi da fuoco, il rischio di arrecare danni a terzi e la particolare suscettibilità dell'opinione pubblica rispetto al loro impiego inducono gli operatori ad attribuire a questo strumento uno statuto eccezionale, che richiede un approccio particolarmente cauto e rigoroso. A conferma di ciò, dalle interviste emerge come il ricorso all'arma da fuoco sia esplicitamente percepito come un caso limite. Pochi operatori dichiarano infatti di essersi trovati coinvolti in conflitti a fuoco. In questo ambito, i criteri di necessità e proporzionalità appaiono dunque relativamente più definiti, anche perché associati a scenari estremi e a soglie di legittimazione percepite come più nitide.

Lo stesso non sembra valere, tuttavia, per altri strumenti di coazione fisica. Gli scenari operativi in cui si registra più frequentemente il ricorso alla coercizione non riguardano infatti situazioni di minaccia letale, bensì contesti nei quali i soggetti sono disarmati o, comunque, non rappresentano un pericolo immediatamente mortale per gli operatori o per terzi. In particolare, gli intervistati richiamano con maggiore frequenza tre tipi di

---

<sup>3</sup> Intervista n. 9, brano n. 16.

<sup>4</sup> Intervista n. 26, brano n. 17.

<sup>5</sup> Intervista n. 4, brano n. 38; Intervista n. 5, brano n. 37; Intervista n. 23, brano n. 15.

<sup>6</sup> Intervista n. 6, brano n. 13.

situazioni: l'ordine pubblico; i fermi e gli arresti, talvolta accompagnati da inseguimenti; la gestione di soggetti non collaborativi, agitati o resistenti. È soprattutto in questi contesti ordinari, ricorrenti e ad alta variabilità situazionale che la regolazione dell'uso della forza appare meno determinata da soglie nette e più affidata a valutazioni pratiche, contestuali e spesso difficilmente formalizzabili.

## 1.2. Vaghezza normativa e zona grigia decisionale

Se, nel caso delle armi da fuoco, i criteri di legittimazione per l'uso della forza tendono a essere percepiti come relativamente più definiti, al di fuori di questo ambito essi appaiono agli operatori molto più vaghi, generici e persino "fumosi"<sup>7</sup>. Proprio nei contesti ordinari in cui il ricorso alla coercizione si presenta con maggiore frequenza emerge con più nettezza lo scarto tra la chiarezza del principio enunciato e l'indeterminatezza delle condizioni concrete della sua applicazione. Le regole che dovrebbero orientare la decisione non sono infatti sempre percepite come pienamente formalizzate o traducibili in criteri operativi univoci; come osserva un intervistato, "non sono scritte queste regole, è come quando ci sono usi e consuetudini"<sup>8</sup>.

È in questo spazio di relativa indeterminatezza che si apre quella che gli stessi intervistati definiscono "una ampia zona grigia"<sup>9</sup>, entro la quale la decisione operativa assume un carattere fortemente situazionale. In tali circostanze, la valutazione di ciò che è necessario o proporzionato non deriva dall'applicazione meccanica di una regola, ma da un processo di qualificazione pratica del contesto, influenzato dalla condotta del soggetto, dal livello di tensione dell'interazione, dall'ambiente circostante e dalle risorse immediatamente disponibili. Non sorprende, allora, che un operatore descriva questo processo affermando che "si fa molto a sentimento"<sup>10</sup>. L'espressione non rinvia tanto a un'arbitrarietà pura, quanto piuttosto al peso di forme di giudizio incorporate e difficilmente verbalizzabili, che si sviluppano nell'intreccio tra esperienza, socializzazione professionale e lettura situata della scena.

Estremizzo, lo stesso uso dell'arma non è codificato da nessuna parte perché c'è astrattamente solamente il principio di interrompere una violenza oppure la minaccia. No, non è scritto da nessuna parte che si dovrebbe cercare di colpire parti non vitali, questo devo dire in realtà i colleghi del rapporto mobile lo sanno che naturalmente si deve... Che prendere una manganellata sulla spalla è diverso rispetto a prenderlo in testa, ma anche lì, ripeto, la zona grigia, tu hai ragione... Ed è anche molto ampia.<sup>11</sup>

Le interviste suggeriscono inoltre una distinzione implicita tra apprendimento tecnico e cornice giustificativa dell'uso della forza. La formazione sembra concentrarsi soprattutto sulla trasmissione di tecniche operative e procedure di intervento, mentre resta più

---

<sup>7</sup> Intervista n. 4, brano n. 38.

<sup>8</sup> Intervista n. 6, brano n. 35.

<sup>9</sup> Intervista n. 3, brano n. 29.

<sup>10</sup> Intervista n. 14, brano n. 23.

<sup>11</sup> Intervista n. 3, brano n. 29.

sfumata la definizione dei presupposti concreti e delle circostanze che ne legittimano l'impiego. In altri termini, si insegna prevalentemente il "come" fare (come immobilizzare, contenere, ammanettare, intervenire) più che il "quando" e il "perché" farlo<sup>12</sup>. Questi ultimi aspetti non appaiono tradotti in linee guida dettagliate o in criteri operativi sufficientemente precisi, ma restano affidati a standard codicistici generali e alla loro interpretazione nel caso concreto, dunque al giudizio situato, o al "buon senso", dell'operatore.

Beh, durante le lezioni di tecniche operative viene spiegato qual è il modo legittimo di operare, l'uso della forza quando... Che deve essere comunque proporzionata all'offesa, ma questo anche per quanto riguarda l'uso dell'arma; quindi, ci sono tutte tecniche per... Ci fanno vedere, ci fanno anche provare, tecniche di ammanettamento, di pronto intervento, di come si immobilizza il soggetto, quali sono le procedure idonee a farlo.<sup>13</sup>

Diciamo che nel nostro programma su questo non c'è, questo purtroppo non c'è; e avere una serie di linee di guida per tutto, come dice lei, sarebbe importante e fondamentale, sarebbe molto più trasparente e chiaro. Però francamente devo dire che da questo punto di vista non ne abbiamo. Noi alla fine dei sei mesi vi diamo la famosa cassetta degli attrezzi, perché noi questo possiamo dare, non possiamo darvi risposte su tutto, vi diamo la cassetta degli attrezzi sta a voi tirare fuori l'attrezzo che vi serve nel momento in cui si presenta l'occasione.<sup>14</sup>

La formazione sull'uso della forza appare solo parzialmente codificata. Dalle interviste emerge infatti l'esistenza di un circuito interno di definizione e aggiornamento delle tecniche operative. Gli istruttori si incontrano periodicamente per rivedere, uniformare e trasmettere procedure che vengono poi insegnate a cascata negli istituti di formazione e nei corsi di aggiornamento professionale<sup>15</sup>. Questa standardizzazione, tuttavia, sembra riguardare soprattutto il piano tecnico-esecutivo dell'intervento, più che la determinazione puntuale dei presupposti che ne giustificano l'attivazione nei casi concreti. In questo senso, la formazione fornisce un repertorio relativamente strutturato di strumenti e procedure, ma lascia ancora margini significativi di indeterminatezza rispetto ai criteri del loro uso legittimo.

### 1.3. La natura ibrida dei materiali regolatori interni

In linea teorica, questa area di indeterminatezza dovrebbe essere colmata da fonti extra-codicistiche, come regolamenti interni, protocolli operativi e linee guida, capaci di tradurre i principi generali sull'uso della forza cristallizzati dal codice penale in criteri di azione più specifici, uniformi e controllabili. Dalle interviste emerge però la percezione di una carenza strutturale proprio su questo piano. Gli operatori descrivono infatti un

---

<sup>12</sup> Intervista n. 5, brano n. 15; Intervista n. 27, brano n. 55.

<sup>13</sup> Intervista n. 14, brano n. 15.

<sup>14</sup> Intervista n. 27, brano n. 55.

<sup>15</sup> Intervista n. 7, brano n. 10; Intervista n. 25, brano n. 26; Intervista n. 25, brano n. 27; Intervista n. 26, brano n. 15.

quadro nel quale i protocolli di intervento sono assenti, poco sviluppati o formulati in termini troppo generici per offrire un orientamento nelle situazioni concrete. La conseguenza è che lo spazio lasciato aperto dall'ampiezza dei principi generali non viene colmato da una regolazione secondaria sufficientemente precisa e standardizzata.

Purtroppo, invece nell'amministrazione in gran parte non esistono dei protocolli di intervento o se esistono sono protocolli molto blandi.<sup>16</sup>

Mancano proprio indicazioni precise su quando, su come operare in certe situazioni; quindi, siamo un po' alla propria esperienza, alla propria sensibilità.<sup>17</sup>

Quello che probabilmente manca invece è la disciplina dei protocolli, cioè un determinato comportamento sottoposto all'attenzione di un giudice può portare determinate risultanze di un altro ad altre, perché molto spesso mancano linee guide di comportamento valide in ogni contesto.<sup>18</sup>

Le interviste segnalano l'esistenza di manuali e materiali didattici sull'uso della forza<sup>19</sup>. Gli operatori dichiarano di ricevere una formazione specifica su questi contenuti<sup>20</sup>, ma la natura di tale materiale rimane opaca. È proprio questa opacità a costituire il dato analiticamente più rilevante. Tali strumenti non sembrano infatti collocarsi nettamente né sul piano della mera trasmissione di competenze tecniche, né su quello della regolazione e disciplina del comportamento operativo; occupano piuttosto una posizione intermedia, nella quale la funzione pedagogica si intreccia con effetti di orientamento pratico e di autodisciplina professionale. In assenza di protocolli chiari e stringenti, tale materiale finisce così per assumere, almeno in parte, una funzione surrogatoria di regolazione dell'azione.

Nel caso della Polizia di Stato, gli strumenti richiamati dagli intervistati sono prevalentemente materiali didattici: manuali, sinossi, piattaforme formative e "brochure" relative a specifici dispositivi, come il Taser o altri strumenti di contenzione<sup>21</sup>. Formalmente inquadrati come supporti alla formazione, questi materiali sembrano tuttavia eccedere la funzione pedagogica e acquisire una valenza di fatto prescrittiva. Gli operatori dichiarano infatti di attenersi a questi materiali per prudenza, al fine di ridurre il rischio di conseguenze giuridiche o disciplinari<sup>22</sup>. Il materiale formativo tende così a operare come uno standard implicito di condotta: non vincola in

---

<sup>16</sup> Intervista n. 8, brano n. 18.

<sup>17</sup> Intervista n. 14, brano n. 23.

<sup>18</sup> Intervista n. 18, brano n. 19.

<sup>19</sup> Intervista n. 1, brano n. 24; Intervista n. 1, brano n. 25; Intervista n. 5, brano n. 26; Intervista n. 10, brano n. 31; Intervista n. 12, brano n. 12.

<sup>20</sup> Intervista n. 6, brano n. 35.

<sup>21</sup> Intervista n. 4, brano n. 21; Intervista n. 5, brano n. 26; Intervista n. 7, brano n. 11; Intervista n. 11, brano n. 20; Intervista n. 18, brano n. 20; Intervista n. 25, brano n. 26; Intervista n. 25, brano n. 28; Intervista n. 26, brano n. 15; Intervista n. 28, brano n. 12; Intervista n. 29, brano n. 21; Intervista n. 35, brano n. 35.

<sup>22</sup> Intervista n. 12, brano n. 12; Intervista n. 49, brano n. 57.

senso formale, ma orienta l'azione in quanto offre un parametro tecnicamente corretto e, soprattutto, difendibile ex post.

Però è chiaro che se c'è una piattaforma formativa con delle tecniche precise, quelle sono le tecniche che se l'operatore applica, ovviamente tutelano l'operatore.<sup>23</sup>

Nelle interviste relative all'Arma dei Carabinieri ricorre con maggiore frequenza il riferimento a "direttive operative interne"<sup>24</sup> e, soprattutto, alla cosiddetta "libretta"<sup>25</sup>, termine gergale che designa l'insieme delle regole interne e dei criteri di condotta. Più che a un referente empirico univoco, la "libretta" sembra tuttavia rimandare a un repertorio diffuso di prescrizioni, orientamenti e modi corretti di operare, la cui consistenza normativa resta piuttosto sfumata.

Sì allora "libretta" è il termine onnicomprensivo con cui noi identifichiamo quelle che sono le nostre regole interne, sia come regole di ingaggio sia anche come regole per la gestione interna. La "libretta" è un po' come se fosse questa enciclopedia che non esiste. Non c'è una "libretta", però il modo di dire facciamo le cose come "da libretta" è come dire come da manuale.<sup>26</sup>

In altri passaggi, gli stessi materiali vengono denominati "sinossi" o "manuale"<sup>27</sup>, indice di una notevole indeterminatezza classificatoria. Proprio questa oscillazione terminologica suggerisce che si tratti di strumenti dal profilo normativo incerto. Alcuni intervistati lasciano inoltre intendere che tali materiali possano assumere rilievo anche sul piano disciplinare<sup>28</sup>, il che ne rafforza il carattere prescrittivo pur in assenza di una definizione formale.

Diciamo che hanno una natura ibrida perché oltre ad essere regolamenti interni sono anche linee guida, sono anche diciamo applicazioni declinazioni interne all'amministrazione di quelle che sono norme di rango primario oppure applicazioni di convenzioni internazionali recepite dall'Italia.<sup>29</sup>

Le testimonianze restituiscono un quadro di significativa confusione concettuale. Gli intervistati riconoscono l'esistenza di circolari interne e ministeriali, cui si affiancano materiali formativi ampiamente utilizzati nella prassi operativa. Ne emerge un insieme eterogeneo e poco sistematizzato di strumenti, provenienti sia dal corpo sia dal

---

<sup>23</sup> Intervista n. 35, brano n. 37.

<sup>24</sup> Intervista n. 20, brano n. 7.

<sup>25</sup> Intervista n. 32, brano n. 46; Intervista n. 32, brano n. 47; Intervista n. 33, brano n. 46; Intervista n. 33, brano n. 48.

<sup>26</sup> Intervista n. 33, brano n. 48.

<sup>27</sup> Intervista n. 33, brano n. 49.

<sup>28</sup> Intervista n. 33, brano n. 50; Intervista n. 33, brano n. 51; Intervista n. 13, brano n. 14.

<sup>29</sup> Intervista n. 33, brano n. 52.

ministero, riferiti tanto a profili giuridici quanto, soprattutto, tecnico-operativi, e spesso circoscritti a specifici contesti di intervento o a singoli strumenti coercitivi<sup>30</sup>, la cui collocazione nel quadro normativo di riferimento resta indefinita. Tanto nel caso della Polizia di Stato quanto in quello dell'Arma dei Carabinieri, emerge così un pattern ricorrente: l'uso della forza risulta disciplinato attraverso strumenti che, pur assumendo di fatto una funzione regolatoria, non vengono riconosciuti come tali né dagli operatori né, presumibilmente, dalle istituzioni che li producono. È precisamente questa zona grigia a costituire il dato analiticamente più rilevante: lo spazio che separa la formazione dalla prescrizione, il supporto didattico dallo standard di condotta.

A questo quadro si aggiunge un ulteriore elemento strutturale: la sostanziale inaccessibilità di tali materiali. Essi risultano difficilmente consultabili dall'esterno, in quanto spesso sottratti alla pubblicità in nome di esigenze di sicurezza operativa. Anche a fronte di nostre istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, l'amministrazione ha opposto un diniego fondato su ragioni di ordine e sicurezza pubblica, motivato con la necessità di evitare che soggetti potenzialmente ostili possano trarre vantaggio dalla conoscenza delle modalità operative delle forze di polizia, compromettendo l'efficacia dell'intervento coattivo. La giustificazione addotta per negare l'accesso riproduce, in forma istituzionalizzata, un argomento che ricorre anche nelle interviste agli operatori<sup>31</sup>. Questa convergenza non è priva di significato: essa suggerisce che l'opacità di questi materiali non sia un esito accidentale, ma una caratteristica strutturalmente coerente con la loro funzione. La segretezza, in altri termini, rivela come tali materiali siano concepiti non tanto come criteri di regolazione del comportamento a tutela di soggetti terzi, quanto come risorse operative da proteggere in funzione dell'efficacia dell'intervento.

Non tutti gli intervistati, tuttavia, condividono questa logica. In alcuni casi emerge una critica esplicita alla scarsa trasparenza del quadro regolativo, percepita come un problema tanto per la verificabilità esterna quanto per la stessa chiarezza interna agli operatori<sup>32</sup>. Questa voce critica, pur minoritaria, merita attenzione: segnala che la tensione tra opacità istituzionale e domanda di trasparenza non è avvertita soltanto dall'esterno, ma attraversa in parte anche la cultura professionale dei corpi.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda lo statuto giuridico attribuito a questi materiali. La riflessione su questo punto non sembra né originaria né sedimentata: nelle interviste essa emerge in modo reattivo, come effetto delle sollecitazioni del colloquio stesso, e non come esito di una discussione esplicita, né a livello dei vertici né nell'ordinaria riflessività professionale degli operatori.

Un caso particolarmente significativo è l'oscillazione discorsiva che si registra attorno alla validità giuridica del materiale formativo sulle tecniche operative. In una prima fase, un intervistato sembra attribuirgli una funzione quasi scriminante, nei termini di una

---

<sup>30</sup> Esistono, ad esempio, circolari o indicazioni operative esplicite sull'uso delle armi a impulsi elettrici (c.d. Taser), dello spray urticante e, ancora, sulla necessità di evitare spari in aria a scopo intimidatorio (cfr. Ministero dell'interno Circolare n. 1213/A/183.B.24 del 2 luglio 1990, *Servizi di polizia - Uso delle armi da fuoco*; Ministero dell'interno Circolare n. 559/A/2/752.M:2.5/2182 del 30 giugno 2008, *Uso delle armi*; Ministero dell'interno, Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro, *Vademecum per operatori Taser. Mod. X2*, 2018).

<sup>31</sup> Intervista n. 4, brano n. 21.

<sup>32</sup> Intervista n. 33, brano n. 39; Intervista n. 35, brano n. 38.

tutela per l'operatore che si conformi alle tecniche apprese: "l'operatore di polizia che si giustifica chiamando il materiale didattico, io immagino che sia assolutamente scriminato nel suo agire"<sup>33</sup>. La formulazione ipotetica è già rivelatrice: la convinzione espressa non poggia su una base normativa chiaramente definita, ma su un'aspettativa non verificata. Verso la fine della stessa intervista emergono infatti dubbi più espliciti: "La validità giuridica della nostra piattaforma non... Effettivamente di questa ne possiamo discutere, però l'amministrazione se ne assume la responsabilità delle tecniche che sono..."<sup>34</sup>.

Questa traiettoria, dall'affidamento alla problematizzazione, non è un dettaglio marginale. Essa rivela come il materiale formativo venga percepito simultaneamente come guida operativa, standard professionale e possibile parametro di valutazione ex post in sede giudiziaria o disciplinare, senza che nessuna di queste funzioni sia esplicitamente riconosciuta o formalmente definita. È precisamente questa indeterminazione a costituire il tratto più rilevante: lo statuto normativo di tali strumenti resta largamente implicito, e la sua qualificazione giuridica affidata, in ultima istanza, all'interpretazione situazionale dei singoli operatori.

#### 1.4. Lo scetticismo regolativo

Un elemento significativo nelle testimonianze è la tendenza a chiudere o ridimensionare la discussione sulla regolazione dell'uso della forza attraverso un argomento ricorrente: in ultima analisi, essa non potrebbe essere disciplinata ex ante, ma solo auto-regolata dall'operatore nelle circostanze concrete. La varietà e l'imprevedibilità delle situazioni operative vengono richiamate a sostegno dell'impossibilità di predisporre indicazioni preventive capaci di coprire l'intero spettro dei casi possibili. Come sintetizza efficacemente un intervistato: "non c'è un vademecum, ecco, perché poi davanti può capitare qualsiasi cosa quindi..."<sup>35</sup>. Anche quando si immagina un rafforzamento della formazione, il limite viene presentato come strutturale.

Noi potremmo fare anche un corso di un anno intero, però diventerebbe comunque difficile dare tutte le risposte e dire cosa fare in tutte le varie circostanze, quello che sicuramente insegna di più è l'esperienza.<sup>36</sup>

La regolazione dell'uso della forza viene così rappresentata come una pratica eminentemente situata, assimilabile più a un'arte che a un sapere codificabile. Utilizzare la forza "non è matematica"<sup>37</sup>: è una competenza che si acquisisce soprattutto attraverso l'esperienza operativa e il confronto con i colleghi più anziani, più che mediante lo studio di manuali o protocolli. In questo quadro affiora il tema dell'autoformazione. Diverse interviste richiamano la prassi, diffusa tra gli operatori, di

---

<sup>33</sup> Intervista n. 35, brano n. 37.

<sup>34</sup> Intervista n. 35, brano n. 37.

<sup>35</sup> Intervista n. 6, brano n. 35.

<sup>36</sup> Intervista n. 27, brano n. 57.

<sup>37</sup> Intervista n. 12, brano n. 25.

allenarsi in palestre private in arti marziali o tecniche di combattimento, spesso insieme ad altri colleghi, con l'obiettivo di colmare le lacune della formazione istituzionale e acquisire maggiore prontezza nell'eventualità di un impiego della forza in servizio.

Le [tecniche operative] impari al corso e poi devi mettere del tuo, poi te lo insegna la strada, te lo insegna la vita operativa, te lo insegna quello che succede giorno per giorno, le esperienze lavorative... Oppure ad esempio io quando ero in volante mi allenavo spesso, andavo ancora in palestra, mi allenavo con altri due colleghi, provavamo tra di noi qualcosa, poi fa tanto l'affiatamento con il collega che è in volante, tante volte basta un sguardo per chi deve agire, ci si ripete tra di noi, però ecco è tutto così, è stata la nostra buona volontà.<sup>38</sup>

Sì, perché, e poi come le ripetevo, la formazione è fondamentale, la tecnica dell'ammanettamento dovrei provarla magari, non dico tutti i giorni, ma quasi perché il corpo si abita a quei movimenti. Io sono fortunato perché ho fatto, ma per gli affari miei, delle arti marziali come l'Aikido; quindi, c'è... Leve, digitopressione, tutta una serie di cose che mi garantiscono una sicurezza mia e del fermato.<sup>39</sup>

Il fenomeno emerge in diverse interviste senza essere oggetto di specifica problematizzazione<sup>40</sup>. Eppure, la questione non è priva di implicazioni. Gli stessi operatori riconoscono spesso l'importanza della continuità dell'addestramento per acquisire gli "automatismi" necessari al corretto uso della forza. Se questo è vero, si pone il problema di quale influenza possa esercitare la formazione privata nell'acquisizione di modalità operative diverse da quelle ufficiali; tanto più che i percorsi di aggiornamento professionale istituzionale appaiono, stando a ricerche recenti, del tutto marginali o insufficienti<sup>41</sup>. Nell'addestramento extra-istituzionale, gli operatori possono sviluppare automatismi potenzialmente divergenti rispetto a quelli trasmessi negli istituti di formazione. Sorge così il dubbio che l'autoformazione sull'uso della forza, l'aspetto più delicato dell'operato di polizia, finisca per prevalere, almeno in parte, sulla formazione istituzionale, radicando negli operatori tecniche e approcci coercitivi appresi nelle palestre private.

L'insistenza sull'esperienza non rinvia soltanto a un processo di apprendimento tecnico, ma anche alla costruzione di una capacità di giudizio che consente di muoversi entro margini di incertezza normativa e morale. È particolarmente eloquente, in questo senso, l'immagine proposta da un intervistato: "spesso noi viaggiamo sul filo del rasoio tra la legalità, la legalità no non... Tra il legale e l'illegale. Noi navighiamo su quel filo di rasoio, se sei bravo riesci a stare su quel... In equilibrio! L'esperienza ti fa mantenere

---

<sup>38</sup> Intervista n. 1, brano n. 20.

<sup>39</sup> Intervista n. 30, brano n. 45.

<sup>40</sup> Intervista n. 2, brano n. 22; Intervista n. 2, brano n. 23; Intervista n. 30, brano n. 40; Intervista n. 41, brano n. 9.

<sup>41</sup> Campesi, Giuseppe, and Michele Di Giorgio. 2026. *Costruire il poliziotto: reclutamento e formazione nella percezione degli operatori*. Report di ricerca nell'ambito del progetto "Police and Social Change: The Challenges of Gender and Ethnicity in Contemporary Italy." Bologna: Università di Bologna.

quell'equilibrio"<sup>42</sup>. In questa prospettiva, protocolli operativi e formazione istituzionalizzata tendono a essere relativizzati. Ciò che conta davvero sono l'allenamento, il "buon senso" dell'operatore e l'esperienza, ossia una competenza pratica e tacita che consente di orientarsi in situazioni imprevedibili e ad alta variabilità. Emerge così l'idea che non servano tanto indicazioni operative di dettaglio, quanto piuttosto una formazione ai principi generali, che gli operatori sono poi chiamati a tradurre nella pratica attraverso il proprio giudizio situazionale<sup>43</sup>.

Questi argomenti confluiscono in una cornice interpretativa che potremmo definire di scetticismo regolativo. Si tratta di un tema estremamente ricorrente nelle interviste, che attraversa con notevole continuità testimonianze diverse. Le decisioni sull'uso della forza vengono infatti rappresentate, in modo pressoché costante, come scelte assunte in frazioni di secondo, in condizioni di concitazione, pressione e stress, tali da rendere strutturalmente inadeguata qualsiasi pretesa di regolazione analitica ex ante<sup>44</sup>. In questa prospettiva, l'idea stessa di poter predeterminare in modo dettagliato le modalità del ricorso alla forza viene apertamente ridimensionata, poiché ritenuta incompatibile con la variabilità, la rapidità e l'imprevedibilità delle situazioni operative. Non si tratta soltanto dell'osservazione, largamente condivisa, secondo cui la realtà concreta eccede sempre gli schemi astratti, ma di una vera e propria rappresentazione della coercizione come ambito intrinsecamente refrattario a una compiuta regolazione preventiva. Proprio per questo, tale argomento è spesso accompagnato dal ricorso a scenari estremi o borderline, mobilitati per drammatizzare l'incertezza del contesto operativo e rafforzare l'idea che nessuna regola possa anticipare davvero la pluralità dei casi possibili.

Mi permetta di osservare che tante volte il regolamento, non so come spiegarmi, il regolamento, la parte giuridica è una cosa e tante volte la realtà, un ordine pubblico, con situazioni di emergenza strane, particolari, mai viste, è una cosa tutta da inventarsi al momento. Avere anche la fortuna di non sbagliare... Lo stesso con la pistola elettrica, perché in quei pochi istanti io devo decidere se usare la pistola elettrica o se usare la pistola d'ordinanza e a quel punto lei giustamente, l'autorità giudiziaria potrebbe dirmi: "no, hai sbagliato perché dovevi usare l'una o dovevi usare l'altra". Ma chi è in grado in quel momento di concitazione, in quel momento di gravissimo stress dove ti salgono alla gola tutta una serie, se hai operato bene o se hai operato male, questo non è sviare il ragionamento, è per dire che purtroppo non esisterà mai un regolamento, un protocollo che possa prevedere tutte le situazioni e poi ci sono delle situazioni borderline rispetto alle quali solamente chi si trova nel posto riesce a decidere come sia meglio comportarsi o non comportarsi.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Intervista n. 6, brano n. 35.

<sup>43</sup> Intervista n. 28, brano n. 9; Intervista n. 33, brano n. 54.

<sup>44</sup> Intervista n. 2, brano n. 26; Intervista n. 9, brano n. 32; Intervista n. 9, brano n. 33; Intervista n. 11, brano n. 20; Intervista n. 20, brano n. 7; Intervista n. 25, brano n. 28; Intervista n. 28, brano n. 9; Intervista n. 28, brano n. 15; Intervista n. 30, brano n. 41; Intervista n. 33, brano n. 64; Intervista n. 34, brano n. 50; Intervista n. 34, brano n. 51; Intervista n. 35, brano n. 37.

<sup>45</sup> Intervista n. 29. Brano n. 21.

Quindi con tecniche tipo il Taser, che è una pistola elettrica dove tu, praticamente, lo immobilizzi subito, perché, praticamente, se viene una persona di due metri con una sbarra in mano non è che gli puoi sparare a questo qua o puoi fare la lotta, che tutti quanti dobbiamo essere maestri di judo, praticamente, non so se riesco a spiegarmi... [...] Lo immobilizzi, non lo ammazzi, quindi di conseguenza lo ammanetti, dopodiché, praticamente, si riprende, segue.... E invece, è vero che hanno dato sti Taser ma soltanto a determinati reparti, io penso che sia per un fatto economico, che ne so... Dove vengono usate le tecniche, perché poi con queste pistole, tecniche o non tecniche, praticamente, elettriche... Voglio dire, uno cerca di attenuare, che ne so... Delle persone, oppure una folla che ti viene addosso, come fai a gestirlo? Tecniche o non tecniche? Se tu sei isolato, in ordine pubblico, che stava fino a mo' tutto a posto, all'improvviso arrivano, che ne so, dei manifestanti che eccitano anche gli altri, e ti ritrovi praticamente chiuso in un vicolo, praticamente, con cento persone che ti vengono addosso, ti buttano pietre, ti buttano tutto, praticamente, e quant'altro, come fai a... A usare le tecniche. Là devi soltanto fare speranza che non ti ammazzano, tutto qua... Perché poi quando l'uomo sta insieme, praticamente, con gli altri si eccita ancora di più eh! Quindi tutti quanti si crea una situazione di soggezione e di supremazia...<sup>46</sup>

In questi passaggi, l'argomento della non regolabilità del ricorso alla forza si intreccia con una costruzione retorica dei contesti operativi fortemente sbilanciata sui casi limite. Ciò appare con particolare evidenza nel riferimento all'ordine pubblico, uno degli scenari più frequentemente mobilitati quando gli intervistati sono chiamati a riflettere sui criteri che orientano l'uso della coercizione. Il quadro evocato è spesso quello della guerriglia urbana, della folla inferocita, della violenza collettiva come forza quasi irrefrenabile, rispetto alla quale gli operatori si troverebbero ad agire in condizioni di pressione estrema e di sostanziale inferiorità. In questo modo, il caso eccezionale tende a imporsi come paradigma implicito dell'intero discorso sull'uso della forza. Colpisce, per contro, che i casi ordinari, quelli nei quali il ricorso alla coercizione si presenta più frequentemente nella pratica quotidiana, restino sullo sfondo e siano raramente assunti come terreno privilegiato per una riflessione normativa sulla condotta dell'operatore. Il caso limite svolge così una funzione retorica precisa: non serve soltanto a descrivere la difficoltà del lavoro di polizia, ma a sostenere più radicalmente l'idea che tale lavoro non possa essere vincolato ex ante da criteri troppo analitici. L'eccezione viene cioè mobilitata per relativizzare la regola, e l'imprevedibilità dello scenario estremo viene assunta come argomento generale contro la pretesa di una regolazione puntuale dell'uso della forza.

In questa linea argomentativa si annida però un'ambivalenza. Presentare il mestiere di polizia come un'attività talmente pericolosa da non poter essere ingabbiata in regole troppo stringenti appare, a prima vista, un rilievo di buon senso. Tuttavia, proprio perché gli operatori di Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sono istituzionalmente incaricati di affrontare e gestire il pericolo, e vengono formati a questo scopo, la loro professionalità dovrebbe misurarsi precisamente nella capacità di trattare con lucidità e controllo anche situazioni ad alta tensione. Da questo punto di vista, il richiamo ai casi estremi rischia di produrre un effetto ideologico: trasformare in eccezione assoluta ciò

---

<sup>46</sup> Intervista n. 2, brano n. 26.

che, per definizione professionale, dovrebbe essere oggetto di preparazione, competenza e governo istituzionale. Più che dimostrare l'impossibilità della regolazione, tali narrazioni sembrano allora concorrere a legittimare l'ampliamento della discrezionalità operativa.

## 2. La forza come necessità operativa

Dalle interviste emerge una significativa oscillazione nel modo in cui gli operatori leggono il quadro giuridico dell'uso della forza: in particolare tra il paradigma della legittima difesa (art. 52 c.p., uso reattivo) e quello dell'adempimento del dovere e dell'uso legittimo delle armi (artt. 51 e 53 c.p., uso attivo in funzione operativa). L'oscillazione non è priva di conseguenze, poiché incide direttamente sull'ampiezza dei margini di giustificazione riconosciuti all'azione di polizia. Quando il riferimento prevalente è l'art. 52 c.p., il ricorso alla forza viene letto entro una logica difensiva, che tende a rendere più stringenti i parametri rilevanti e a vincolare la giustificazione alla reazione contro un'offesa attuale. Quando invece il riferimento si sposta sugli artt. 51 e 53 c.p., la giustificazione si amplia: la coercizione non è più pensata soltanto come risposta a un'aggressione, ma come mezzo necessario per adempiere a un dovere istituzionale o per portare a compimento un'operazione di polizia.

Questa seconda dimensione appare nelle interviste meno tematizzata e concettualmente meno elaborata. Gli operatori raramente riflettono in modo esplicito sui limiti del ricorso alla forza nei casi di adempimento del dovere: la cornice interpretativa di riferimento è prevalentemente quella della legittima difesa, mentre restano sullo sfondo tutti i casi in cui la forza è impiegata per vincere una resistenza, eseguire un fermo, completare un'identificazione o portare a termine un'operazione di polizia. Eppure, sono proprio queste le situazioni in cui si colloca la gran parte degli usi ordinari della coercizione. In questi contesti, la regolazione dell'uso della forza non può essere calibrata sullo schema difensivo dell'art. 52 c.p., che presuppone una reazione a un'offesa ingiusta e attuale. Richiede invece una logica diversa: quella della necessità operativa, che implica una valutazione di proporzione in senso stretto tra l'obiettivo perseguito e i costi umani, giuridici ed etici dell'azione coercitiva.

Che questa logica resti largamente implicita nel discorso degli operatori non è un dettaglio secondario. È precisamente il punto in cui il deficit di tematizzazione produce conseguenze pratiche sulla qualità della decisione e sulla sua controllabilità ex post. Il rischio concreto è che il ricorso implicito al paradigma della legittima difesa finisca per oscurare l'area in cui la questione è giuridicamente e operativamente più delicata: non quella delle reazioni a una minaccia estrema e immediata, ma quella delle coercizioni impiegate per governare resistenze, imporre l'esecuzione di un atto dovuto o assicurare il buon esito di un intervento. È in questo spazio, vale a dire quello dell'uso ordinario, non eccezionale, della forza, che si misura davvero la qualità della regolazione.

Ma il punto importante è che cosa deve fare il poliziotto di fronte a una persona che si rifiuta di ottemperare a queste cose? Se la persona deve essere arrestata il discorso è abbastanza facile da risolvere, in qualche misura gli ficco le manette. Ma se la persona deve essere solo controllata o perquisita per la ricerca delle armi o strumenti di effrazione, primo caso, o deve essere accompagnata perché, come nell'ipotetico caso che abbiamo detto, la persona dice io stavo qua e non facevo niente quindi voi non mi potete

identificare... lo poliziotto che cosa devo fare?<sup>47</sup>

In alcune interviste affiora, seppur in modo non sistematico, l'idea che anche l'uso attivo della forza richieda una valutazione di proporzione: una ponderazione tra l'interesse operativo perseguito e i rischi generati dall'azione di polizia<sup>48</sup>. Anche al di fuori dello schema difensivo emerge dunque la consapevolezza che la coercizione non possa essere giustificata in termini puramente funzionali, ma debba misurarsi con i costi che essa comporta. La questione emerge con particolare evidenza nei commenti agli esiti tragici dell'inseguimento che ha portato alla morte del diciannovenne Ramy Elgaml il 24 novembre 2024, rispetto al quale alcuni interlocutori richiamano esplicitamente la necessità di bilanciare i rischi di un'operazione di polizia condotta a ogni costo con le possibili conseguenze sui diritti e sull'incolumità della persona coinvolta.

Perché che fai? Non è che tu vuoi mettere a repentaglio la vita di una persona perché magari sai che è uno spacciatore e ha incassato 200 euro? Cioè, capiamoci, questo è il buon senso e soprattutto un criterio di proporzionalità.<sup>49</sup>

E anche se avesse, detto tra noi, dicevo, anche se avesse avuto un panetto di hashish sotto il sedile, ma tu, per questo panetto... La vale una vita di una persona il panetto di hashish? Io non credo, no? Nel senso che si è fatto uno scambio, no? Su una supposizione e su rischiare la vita a una persona.<sup>50</sup>

Io, per esempio, non avrei rischiato la vita di altre persone andando in 150 all'ora. Questi non avevano sparato, erano solo scappati.<sup>51</sup>

Queste formulazioni sono rilevanti perché mostrano che, almeno in alcuni passaggi, la proporzionalità viene pensata non solo come adeguatezza della reazione rispetto a una minaccia, ma anche come giudizio comparativo tra il fine perseguito e il sacrificio imposto dall'intervento coercitivo. A orientare tali riflessioni sembra tuttavia essere soprattutto il "buon senso" dell'operatore, più che criteri operativi formalizzati in regole di condotta, in particolare in scenari complessi come gli inseguimenti o l'immobilizzazione nel corso di fermi e arresti. Al di là della sensibilità dei singoli, non sembra emergere una riflessione istituzionale sufficientemente strutturata sul tema della "desistenza controllata", vale a dire sui criteri in base ai quali l'operatore dovrebbe interrompere un'azione quando i rischi e i costi della coercizione eccedono i benefici attesi.

Il caso degli inseguimenti, spesso richiamato spontaneamente dagli intervistati nei brani

---

<sup>47</sup> Intervista n. 48, brano n. 56.

<sup>48</sup> Intervista n. 4, brano n. 50; Intervista n. 28, brano n. 5; Intervista n. 49, brano n. 62.

<sup>49</sup> Intervista n. 2, brano n. 32.

<sup>50</sup> Intervista n. 36, brano n. 20.

<sup>51</sup> Intervista n. 36, brano n. 18.

dedicati all'uso della forza e alla responsabilità penale degli operatori di polizia, è particolarmente esemplificativo. L'intervento non si configura infatti come una scelta puramente individuale, ma si svolge in raccordo con la centrale operativa, che "autorizza"<sup>52</sup> e orienta l'azione, impartendo le necessarie "disposizioni alle pattuglie operanti sul territorio"<sup>53</sup>. La valutazione dei rischi non è dunque formalmente rimessa al solo giudizio dell'operatore direttamente coinvolto, il quale può non disporre di un quadro completo della situazione o essere condizionato dalla concitazione degli eventi. Tuttavia, non sembrano emergere criteri predeterminati e sufficientemente chiari per stabilire quando l'escalation coercitiva comporti rischi tali da rendere preferibile la desistenza. Questo vuoto appare piuttosto colmato da prassi locali e culture professionali diffuse all'interno dei singoli uffici, in un contesto nel quale l'interruzione dell'azione tende a essere percepita come problematica più che come opzione operativa legittima.

In questo quadro, diversi passaggi suggeriscono che interrompere un intervento, rinunciare a un inseguimento o non portare a compimento un fermo possa esporre l'operatore al sospetto di omissione o, comunque, a una valutazione negativa del proprio operato, anche sul piano disciplinare<sup>54</sup>. A questa pressione, di carattere giuridico o disciplinare, si aggiungono possibili ricadute organizzative di tipo informale. Le interviste evocano infatti il rischio che la rinuncia all'azione o una valutazione prudentiale di desistenza vengano lette come segni di inadeguatezza professionale, con effetti sulla reputazione interna e sull'assegnazione degli incarichi. In questo senso, è significativo il riferimento alla possibilità di ritorsioni di "tipo mobbistico", con comandanti che potrebbero demansionare e mettere a "fare il piantone"<sup>55</sup> gli operatori ritenuti eccessivamente prudenti.

In conclusione, il quadro che emerge dalle nostre interviste suggerisce l'esistenza di una forte pressione istituzionale all'azione, che può incentivare un orientamento a vedere nel ricorso alla coercizione una ordinaria necessità operativa, più che una eccezione. In mancanza di parametri espliciti per la ponderazione tra valori in gioco (sicurezza, efficacia operativa, tutela dell'incolumità), l'adempimento del dovere tende a essere interpretato in senso espansivo: le forze di polizia si percepiscono come autorizzate a fare tutto ciò che è necessario per portare a termine l'operazione. Ne deriva un modello regolativo implicitamente orientato all'esecuzione dell'atto di polizia, nel quale l'escalation coercitiva è strutturale, mentre la "desistenza controllata" non solo non è oggetto di una esplicita codificazione né di una riflessione istituzionale sistematica, ma appare anche potenzialmente disincentivata da aspettative organizzative che premiano la capacità di portare a termine l'intervento più di quanto valorizzino la decisione di interromperlo quando i costi diventano eccessivi.

---

<sup>52</sup> Intervista n. 36, brano n. 20.

<sup>53</sup> Intervista n. 6, brano n. 38.

<sup>54</sup> Intervista n. 2, brano n. 32; Intervista n. 12, brano n. 14; Intervista n. 13, brano n. 8; Intervista n. 17, brano n. 54.

<sup>55</sup> Intervista n. 50, brano n. 41.

### 3. La forza come rischio professionale

L'uso della forza non è, nella percezione degli operatori, un semplice strumento operativo. È anche, e forse prima di tutto, una fonte di rischio: un atto che colloca chi lo compie in una zona di vulnerabilità che investe simultaneamente il corpo, la psiche e la posizione giuridico-professionale. Questa triplice esposizione è strutturalmente connessa all'esercizio di una prerogativa che lo Stato attribuisce agli operatori di polizia, ma a cui non corrisponde sempre una copertura adeguata sul piano normativo e istituzionale. Ne risulta un'esperienza di vulnerabilità in larga misura istituzionalmente prodotta, che contribuisce a plasmare il modo in cui gli operatori interpretano il proprio mestiere, valutano le situazioni operative e costruiscono il loro rapporto con la responsabilità.

#### 3.1. Dimensioni del rischio

La prima dimensione del rischio professionale associato all'uso della forza è quella che investe direttamente l'incolumità dell'operatore. Il rischio fisico è percepito come strutturale alla professione e intrinsecamente connesso al ricorso alla forza<sup>56</sup>. Le testimonianze restituiscono una rappresentazione del contesto sociale come potenzialmente minaccioso e ostile nei confronti delle forze di polizia, in cui l'esposizione al pericolo tende a essere vissuta non soltanto come componente ordinaria del lavoro, ma, più profondamente, come elemento costitutivo dell'identità professionale. Accanto al rischio fisico, le interviste richiamano una seconda dimensione della vulnerabilità professionale: quella psicologica<sup>57</sup>. Essa è associata alla gestione di situazioni ad alta tensione, all'incertezza decisionale e alle possibili conseguenze ex post delle scelte operative. La professione viene ripetutamente descritta come particolarmente esposta al "rischio di burnout e di stress lavoro correlato", anche in relazione alla peculiare incidenza degli episodi di suicidio tra gli operatori di polizia<sup>58</sup>. Tuttavia, il rischio maggiormente tematizzato e percepito come centrale è quello penale<sup>59</sup>. Gli operatori descrivono infatti l'esposizione alla responsabilità penale come particolarmente intensa e pervasiva, spesso vissuta come il principale fattore di vulnerabilità connesso all'uso della forza. Più ancora del pericolo per la propria incolumità, è l'eventualità di dover rispondere penalmente delle proprie decisioni operative a occupare il centro delle preoccupazioni espresse nelle interviste.

Nelle narrazioni raccolte, il rischio penale risulta sovente strettamente associato alla nuova accountability sociale e alla crescente visibilità dell'azione di polizia<sup>60</sup>. Le riprese video, la circolazione mediatica delle immagini e la percepita selettività della narrazione

---

<sup>56</sup> Intervista n. 2, brano n. 26; Intervista n. 2, brano n. 33; Intervista n. 10, brano n. 30; Intervista n. 14, brano n. 21.

<sup>57</sup> Intervista n. 5, brano n. 36; Intervista n. 11, brano n. 29.

<sup>58</sup> Intervista n. 5, brano n. 35.

<sup>59</sup> Intervista n. 5, brano n. 38; Intervista n. 9, brano n. 29; Intervista n. 11, brano n. 28; Intervista n. 13, brano n. 25; Intervista n. 17, brano n. 52; Intervista n. 33, brano n. 57.

<sup>60</sup> Intervista n. 1, brano n. 36; Intervista n. 28, brano n. 34.

pubblica sono infatti richiamate come fattori che alterano la ricostruzione degli episodi e alimentano un clima di diffidenza nei confronti delle forze di polizia. In questa prospettiva, il timore della responsabilità penale non deriva soltanto dall'esito dell'azione in sé, ma anche dalla possibilità che essa venga estrapolata dal suo contesto operativo, reinterpreta ex post e sottoposta a un giudizio pubblico percepito come parziale o ostile.

Io a [omissis] avrò avuto almeno in due anni 40 casi di arresti per resistenza a pubblico ufficiale. Nessuno è stato mai trasferito, perché? Perché non c'era nessun giornalista che riprendeva.<sup>61</sup>

C'è il timore, il timore viene dettato da tutte queste riprese. Lei ha visto ogni volta che interviene un carabiniere o un poliziotto ci sono queste riprese; queste riprese giustamente mandano gli spezzoni che interessano per screditare il nostro corpo, non mettono lo spezzone da dove parte il tutto a dove arriva, mettono lo spezzone...<sup>62</sup>

Deve sapere che a un convegno con un amico giornalista, questo amico giornalista di esperienza, disse che avere un poliziotto che viene indagato è una bella notizia: noi la portiamo, la mettiamo in prima pagina. Ma quando poi il poliziotto viene prosciolto, la notizia dal paginone del momento in cui viene portato davanti alla giustizia e il momento in cui viene assolto diventano tre righe.<sup>63</sup>

L'intensità percepita del rischio reputazionale associato alla nuova visibilità del lavoro di polizia produce effetti diretti sulle pratiche operative, fino a configurare il rischio di forme di de-policing, ossia una eccessiva prudenza nell'intervento per timore di conseguenze giudiziarie o disciplinari.

Perché è naturale che il collega che si sente in questa morsa, sfido chiunque ad avere una tranquillità non nell'eccedere, ma nel fare il proprio dovere, di non essere poi tacciato e subito indagato in questo modo rispetto ad averla. C'è differenza secondo me. Perché è chiaro che un collega, come dicevo, va oltre, ma è naturale che se poi ci sono problematiche del genere c'è questa forza di andare oltre che viene un po' meno.<sup>64</sup>

La percezione di una esposizione sbilanciata ed eccessiva ai rischi connessi all'uso della forza può essere ricondotta a una combinazione di fattori strutturali, operativi e simbolici, che incidono sul modo in cui gli operatori interpretano il rapporto tra mandato istituzionale e responsabilità individuale. Tale percezione appare tanto più significativa

---

<sup>61</sup> Intervista n. 32, brano n. 29.

<sup>62</sup> Intervista n. 30, brano n. 44.

<sup>63</sup> Intervista n. 29, brano n. 24.

<sup>64</sup> Intervista n. 12, brano n. 14; in senso analogo cfr. Intervista n. 17, brano n. 53; Intervista n. 32, brano n. 45; Intervista n. 33, brano n. 61.

se letta alla luce dell'identità professionale di polizia, sociologicamente costruita proprio attorno alla gestione del pericolo, dell'incertezza e del conflitto. Nel materiale empirico, tuttavia, questa percezione non sembra derivare unicamente dall'intensità oggettiva dei rischi, quanto piuttosto da due ordini di cause principali, tra loro intrecciati: da un lato, fattori di natura operativa che tendono a produrre dinamiche di escalation e quindi una maggiore probabilità di ricorso alla forza; dall'altro, fattori legati alle modalità di regolazione giuridica e organizzativa dell'uso della forza.

### 3.2. Fattori di natura operativa

Come già emerso, i contesti in cui il ricorso alla forza è più probabile risultano relativamente definiti: ordine pubblico, fermi e arresti, gestione di soggetti non collaborativi. Ciascuno di questi setting presenta criticità operative specifiche, tali per cui scelte tattiche inadeguate possono amplificare il rischio di escalation e di incidenti coercitivi.

Nel campo dell'ordine pubblico emergono osservazioni particolarmente rilevanti sul ruolo della pianificazione e della direzione del servizio. Non sempre, infatti, il personale impiegato è specificamente addestrato per tali contesti e ciò incide direttamente sulla gestione della forza in piazza<sup>65</sup>. Le interviste sottolineano inoltre come la disposizione tattica del personale e le decisioni assunte dal dirigente del servizio possano influire in modo determinante sull'intensità e sulla qualità del ricorso alla forza.

Molto spesso anche disporre male di quel personale li mette in condizione di lavorare in maniera sbagliata; quindi, c'è tutta un retroscena dietro l'uso della forza in piazza che dipende esclusivamente dal dirigente del servizio, perché il dirigente del servizio deve fare in modo che quella forza che lui può utilizzare venga posta nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile: cosa che spesso non avviene.<sup>66</sup>

In questa prospettiva, l'addestramento individuale risulta insufficiente se la catena di comando non possiede adeguate competenze specifiche in materia di ordine pubblico<sup>67</sup>. Alcuni passaggi riconoscono inoltre che reazioni sproporzionate possano derivare non tanto da motivazioni ideologiche o da un'aggressività intrinseca degli operatori, quanto piuttosto da cattiva pianificazione, carenze organizzative, problemi di coordinamento e, talvolta, dal clima politico-operativo del contesto<sup>68</sup>.

Nei casi in cui si debba procedere a un fermo o gestire soggetti non collaborativi, il problema centrale sembra essere la limitata integrazione delle tecniche di de-escalation nelle pratiche operative. All'interno dei corpi di polizia, tali competenze appaiono patrimonio di figure specializzate più che parte del bagaglio ordinario degli operatori impiegati nei servizi di controllo del territorio. La de-escalation è rappresentata come

---

<sup>65</sup> Intervista n. 1, brano n. 26; Intervista n. 3, brano n. 30; Intervista n. 15, brano n. 30.

<sup>66</sup> Intervista n. 4, brano n. 40.

<sup>67</sup> Intervista n. 6, brano n. 25.

<sup>68</sup> Intervista n. 15, brano n. 23.

una competenza prevalentemente informale, acquisita attraverso l'esperienza: emblematico, in questo senso, è il ruolo attribuito agli operatori più anziani nel contenere l'impulsività dei colleghi più giovani<sup>69</sup>. Più che una tecnica pienamente professionalizzata, essa resta un sapere tacito, trasmesso per via interpersonale e non sistematicamente codificato.

Alcuni intervistati riconoscono esplicitamente la necessità di rafforzare la formazione in questo ambito, arrivando a valutare le competenze di de-escalation come più rilevanti delle stesse tecniche operative.

La formazione non è così adeguata, perché per esempio nella formazione delle scuole ci si forma alla difesa personale, ci si forma come affrontare una persona esagitata per metterla giù, ma oggi svolge un ruolo importante la comunicazione performante, la comunicazione adatta al momento, cioè il negoziatore. La formazione del negoziatore potrebbe essere in tutti i carabinieri, non solo uno specializzato.<sup>70</sup>

Particolarmente significativa è la consapevolezza che l'interazione stessa con le forze di polizia possa costituire una fonte di stress per il soggetto coinvolto, innescando dinamiche di escalation difficili da governare. In questa prospettiva, l'operatore che si trovi già in uno stato di tensione e non sia adeguatamente formato alla gestione comunicativa tende ad adottare un approccio "muscolare", volto a mettere in sicurezza lo scenario dell'intervento, ma potenzialmente idoneo ad alimentare ulteriormente la tensione anziché ridurla.

Quindi anche la gestione dell'evento, ecco che la capacità di poter comunicare, poter gestire il rapporto, poter guardare la persona, poterla guardare cercando di trasmettere tranquillità piuttosto che aggressività, poter stare a parlare in un certo modo, scegliere il momento giusto, però poi che succede? Torniamo al discorso, ma se i tempi [della formazione, n.d.a.] sono stretti, come puoi pensare di riuscire a fare un lavoro del genere per cercare di arrivare a formare?<sup>71</sup>

Anche laddove emergano esperienze positive, come il coinvolgimento di psicologi in sessioni formative sulle tecniche operative, esse vengono descritte dai nostri interlocutori come il frutto di una "fortuna" contingente, non come un elemento sistematico della formazione. Il dato non è marginale: segnala che la de-escalation non è proceduralizzata né stabilmente istituzionalizzata nel curriculum formativo, ma resta in larga misura rimessa alla sensibilità e all'iniziativa dei singoli. In assenza di una codificazione esplicita, la sua trasmissione dipende dalla disponibilità di figure di riferimento competenti, dalla cultura del reparto e, in ultima istanza, dal caso<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> Intervista n. 28, brano n. 9; Intervista n. 14, brano n. 22.

<sup>70</sup> Intervista n. 17, brano n. 28.

<sup>71</sup> Intervista n. 17, brano n. 29.

<sup>72</sup> Intervista n. 35, brano n. 30; Intervista n. 35, brano n. 40.

Alcune testimonianze collegano le modalità operative al retroterra professionale del personale, talvolta caratterizzato da una prevalenza di formazione di tipo militare<sup>73</sup>. Tale formazione è percepita come meno orientata alla negoziazione e più incline a interpretare la resistenza o la non collaborazione come una sfida all'autorità. In questo quadro, la de-escalation appare scarsamente interiorizzata e, in alcuni passaggi, pressoché estranea alla cultura operativa diffusa. Un intervistato osserva che "la polizia raramente si adopera per evitare l'uso della forza, per convincere la persona, calmarla, renderla cooperativa. Quando lo fanno i poliziotti poi sono in grado..."<sup>74</sup>.

Un elemento ulteriore riguarda il ruolo degli strumenti coercitivi disponibili e del mindset che orienta l'intervento. L'ingresso in scena con dispositivi come spray o armi ad impulsi elettrici, combinato con schemi d'azione prioritariamente orientati alla messa in sicurezza immediata, può esso stesso facilitare l'escalation, indipendentemente dall'intenzione iniziale dei singoli operatori. Una volta innescata una dinamica di escalation, il ricorso alla forza tende a risultare giustificabile ex post. Ciò che resta in ombra è la catena di decisioni tattiche e organizzative, sulla dotazione, sulla formazione, sulle procedure di intervento, che ha contribuito a generare l'incidente critico. È a questo livello, più che nella condotta del singolo operatore, che si colloca il problema regolativo più rilevante.

Allora, una mamma chiama il 118 perché suo figlio ha litigato con la fidanzata e si è richiuso in camera sua, in casa, con un coltello e minaccia di suicidarsi. La povera mamma telefona al 112, dice: "Un'ambulanza, fate qualcosa perché c'è mio figlio che si vuole suicidare", così... Ovviamente l'ambulanza non si presenta perché questo è armato così e arriva la pattuglia di polizia. Arriva la pattuglia di polizia e porta con sé il famoso scudo, quello imbottito, che è quello in dotazione per affrontare eventualmente l'individuo armato di coltello, no? Allora la pattuglia va, sale all'appartamento, bussava e cerca di interloquire con questo ragazzo. Fine turno, insomma, dopo un po' in qualche modo si scoccia e decide di fare irruzione nella stanza. Lo scudo, quello in dotazione, viene lasciato fuori lì e magari servirà per un'altra volta. Entrano dentro due poliziotti. Cosa fanno? Al chiuso... Spray al peperoncino. Succede un casino. Questo ragazzo, come un toro inferocito, s'avventa contro uno dei poliziotti e lo colpisce. L'altro poliziotto è costretto a sparare e lo uccide. Una situazione di, forse, di pericolo causato dallo stesso poliziotto perché ha violato tutte le regole, pur potendo... Cioè la sua prudenza... Ha violato le disposizioni interne, non ha utilizzato i mezzi così e comunque si è messo a rischio, ha creato questa situazione che lo ha... Cioè è un'ipotesi colposa, se vogliamo. C'è la mamma disperata che dice: "Ma io chiamo per aiutare mio figlio e mio figlio esce morto", punto. [53:6]

Questo racconto evidenzia in modo particolarmente crudo il peso delle scelte tattiche erranee che precedono l'incidente critico. Esso richiama, al contempo, il tema più generale del mandato di fatto attribuito alla polizia nella gestione della sofferenza

---

<sup>73</sup> Intervista n. 8, brano n. 11; Intervista n. 40, brano n. 3; Intervista n. 42, brano n. 1. Una ricerca recente ha mostrato la centralità del bacino di reclutamento militare per la composizione degli organici delle forze dell'ordine italiane (cfr. Campesi, Giuseppe, and Michele Di Giorgio. 2026. *Costruire il poliziotto*, cit.).

<sup>74</sup> Intervista n. 53, brano n. 7.

mentale, nonostante l'assenza, almeno in molti casi, di competenze specifiche e di una cultura professionale realmente adeguata alla gestione di situazioni di crisi come quella descritta. A ciò si aggiunge l'incidenza di fattori legati alle condizioni materiali in cui i servizi vengono concretamente svolti: carenze di organico, difficoltà nel ricevere supporto tempestivo, pianificazione dei rinforzi e gestione delle pattuglie in ausilio<sup>75</sup>. Tali vincoli possono produrre una sorta di "imbuto operativo", nel quale il ricorso alla forza finisce per apparire, dal punto di vista dell'operatore, come l'unica soluzione praticabile, soprattutto quando mancano il tempo o il personale necessari per tentare una mediazione prolungata.

Nonostante l'emergere di queste criticità, non si sviluppa tra gli operatori una riflessione sistematica sulle cause organizzative della propria esposizione al rischio. A richiamare l'attenzione su questi profili sono piuttosto soggetti esterni ai corpi di polizia, come mostra l'ultimo brano tratto dall'intervista a un pubblico ministero. Tra gli operatori prevale invece una rappresentazione del contesto operativo centrata sul disordine, sulla violenza e sull'ostilità dell'ambiente esterno. La cornice di senso prevalente è quella di una polizia "sotto assedio", impegnata a fronteggiare facinorosi e situazioni di conflitto permanente<sup>76</sup>. In questa cornice, le cause degli incidenti più critici vengono sistematicamente proiettate verso l'esterno dell'istituzione, mentre restano nell'ombra le variabili organizzative interne, come pianificazione operativa, formazione, cultura professionale, dotazione di risorse, che contribuiscono in modo significativo alla produzione del rischio e all'intensità del ricorso alla forza.

Il paradosso è che questa proiezione verso l'esterno delle cause dei rischi non esonera gli operatori dalla responsabilità, ma la concentra su di loro. Leggendo gli incidenti come effetti di un ambiente ostile e imprevedibile anziché come esiti parziali di scelte organizzative, gli operatori finiscono per interiorizzare una lettura individualistica del rischio: il problema diventa la condotta del singolo, non la configurazione istituzionale che l'ha prodotta.

### 3.3. Fattori di natura regolativa

Un fattore che alimenta la percezione di un'eccessiva esposizione ai rischi connessi all'uso della forza riguarda il modo in cui gli operatori rappresentano il quadro regolativo che ne disciplina l'impiego. In altri termini, il problema viene ricondotto a quella che la letteratura descrive come "incertezza dell'ambiente organizzativo"<sup>77</sup>, sebbene i nostri interlocutori non concordino nell'individuare le cause.

In diverse interviste affiora la richiesta di regole più precise, dettagliate e operativamente traducibili, anche al fine di garantire una maggiore tutela giuridica dell'operatore<sup>78</sup>. La denuncia più netta riguarda l'assenza di veri protocolli operativi: "i

---

<sup>75</sup> Intervista n. 28, brano n. 16.

<sup>76</sup> Intervista n. 7, brano n. 11; Intervista n. 8, brano n. 38; Intervista n. 13, brano n. 4; Intervista n. 27, brano n. 55; Intervista n. 32, brano n. 29.

<sup>77</sup> Paoline, Eugene A. 2003. "Taking stock: Toward a richer understanding of police culture." *Journal of Criminal Justice* 31(3):199-214.

<sup>78</sup> Intervista n. 3, brano n. 30; Intervista n. 7, brano n. 22; Intervista n. 11, brano n. 19; Intervista n. 11, brano n. 34; Intervista n. 12, brano n. 36; Intervista n. 14, brano n. 24; Intervista n. 49, brano n. 60.

protocolli non esistono, chi dice il contrario dice una bugia. Esistono delle linee di comportamento molto blande, che dicono tutto e non dicono nulla...”<sup>79</sup>. Alla mancanza di protocolli si associa, in altri passaggi, un problema di prevedibilità giuridica: senza linee guida condivise e valide in ogni contesto, “un determinato comportamento sottoposto all’attenzione di un giudice può portare determinate risultanze, di un altro ad altre”<sup>80</sup>. Il quadro che emerge è quello di un vuoto regolativo percepito come fonte di opacità e di esposizione arbitraria al giudizio esterno — un’assenza che, paradossalmente, colpisce prima di tutto gli operatori che quella regolazione dovrebbero applicare.

In alcuni passaggi, infine, la richiesta di maggiore determinatezza si accompagna all’idea che tale intervento richieda una scelta anche politica e non soltanto tecnico-professionale. È significativo, in questo senso, il rilievo secondo cui ci dovrebbe essere “un decisore e non è detto che il decisore debba essere esclusivamente il tecnico, a livello tecnico, quindi parlo del Capo della polizia, ci dovrebbe essere anche un ministro che ti dice facciamo un focus su questa cosa”<sup>81</sup>. La domanda di protocolli più chiari rinvia dunque non solo a un’esigenza di migliore organizzazione interna, ma anche a una richiesta di assunzione esplicita di responsabilità istituzionale nella definizione delle regole di ingaggio.

In alcune interviste vengono richiamati esempi specifici di lacune regolative: ad esempio, l’assenza di protocolli sull’impiego dei cani nelle operazioni di ordine pubblico<sup>82</sup> e, più in generale, la mancanza di regole chiare per la gestione dei contesti di piazza, ampiamente rimessa all’apprezzamento del dirigente incaricato del servizio<sup>83</sup>. Diversamente, nel caso del Taser, l’esistenza di un protocollo viene presentata come il risultato di una esplicita rivendicazione in sede sindacale<sup>84</sup>. Ciò rafforza l’idea che la formalizzazione regolativa sia percepita dagli operatori non soltanto come strumento di orientamento dell’azione, ma anche come forma di protezione professionale<sup>85</sup>.

L’incertezza legata alla mancanza di regole precise e di protocolli operativi chiaramente definiti fa sì che gli operatori percepiscano di non avere riferimenti stabili cui ancorare le proprie scelte sul campo e di esporsi, conseguentemente, al rischio di incorrere in guai con la giustizia se l’intervento ha esiti negativi. In questo senso, molto “viene lasciato tante volte alla fortuna dell’operatore”<sup>86</sup>. In assenza di regole operative puntuali, l’esito dell’azione e la sua successiva valutazione appaiono fortemente dipendenti dalle circostanze, mentre le eventuali conseguenze vengono poi sopportate individualmente. Il tema della “fortuna” è esplicitato anche in un passaggio in cui si commenta ancora una volta la tragica vicenda del diciannovenne Ramy Elgaml.

---

<sup>79</sup> Intervista n. 8, brano n. 18.

<sup>80</sup> Intervista n. 8, brano n. 18.

<sup>81</sup> Intervista n. 28, brano n. 34.

<sup>82</sup> Intervista n. 36, brano n. 22.

<sup>83</sup> Intervista n. 8, brano n. 19; Intervista n. 9, brano n. 40.

<sup>84</sup> Intervista n. 49, brano n. 59.

<sup>85</sup> Intervista n. 9, brano n. 33.

<sup>86</sup> Intervista n. 36, brano n. 18.

Se tu ti riferisci a quei carabinieri a Milano che hanno eseguito questo... Certo, è chiaro. Io, per esempio, non avrei rischiato la vita di altre persone andando in 150 all'ora. Questi non avevano sparato, erano solo scappati. E lì non è che ci sia proprio un vero modello di... Cioè se ti andava male, ai carabinieri, nel senso che se uscivano di strada uccidendo la signora che passava in bicicletta, sicuramente tutta la legislazione si sarebbe inalberata contro di loro, però tutto sommato è morto soltanto l'inseguito, anche se era un ragazzo.<sup>87</sup>

In questo brano il richiamo alla fortuna assume contorni estremamente crudi. Si suggerisce infatti che, a parità di condotta, l'inseguimento ad alta velocità di soggetti in fuga e non armati, la valutazione dell'intervento avrebbe potuto essere molto più severa se fossero rimasti coinvolti soggetti terzi. Il fatto che sia morto "soltanto l'inseguito" viene implicitamente presentato come l'elemento che ha evitato conseguenze ulteriori, mettendo in luce come, nella percezione degli operatori, il giudizio sull'azione risulti fortemente condizionato dagli esiti fattuali, più che dal riferimento a un modello operativo chiaramente definito.

L'eventuale precisazione delle regole operative non è necessariamente percepita come un fattore di riduzione del rischio professionale. Al contrario, in più passaggi si affaccia l'idea che regole troppo dettagliate possano moltiplicare, anziché contenere, l'esposizione dell'operatore a responsabilità. Viene richiamato, ad esempio, un tentativo di introdurre protocolli più dettagliati, poi non consolidati proprio perché ritenuti eccessivamente rigidi, difficilmente applicabili nelle situazioni concrete e potenzialmente idonei a esporre gli operatori a responsabilità penale o civile in caso di scostamenti operativi<sup>88</sup>. In questa prospettiva, il problema non è l'assenza di regole in sé, ma il rischio che regole troppo specifiche si trasformino in parametri rigidi di valutazione ex post.

Un ragionamento analogo emerge con riferimento alle regole di ingaggio relative al Taser. Esse vengono percepite come strumenti che segnalano e delimitano i rischi, ma non necessariamente come dispositivi di tutela dell'operatore; al contrario, possono esporlo a maggiori responsabilità, in particolare sul piano civile, in caso di utilizzo non perfettamente conforme<sup>89</sup>. Questa diffidenza verso la regolazione dettagliata è esplicitata in modo molto chiaro nel seguente passaggio.

Indubbiamente esistono, non esisterà mai un protocollo esaustivo e io sono dell'avviso che più protocolli mettiamo, più regole mettiamo, tipo decidiamo che questa penna la mettiamo per un verso anziché per un altro e troveremo qualcuno che ci dirà ma perché l'hai messo in quel verso e non l'hai messo in quell'altro, momento di concitazione eccetera, più noi ci andiamo a impantanare rispetto all'operatività, quei famosi pochi istanti e pochi secondi in cui tu devi ragionare, che poi vanno a collidere con il miglior protocollo del mondo.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Intervista n. 36, brano n. 18.

<sup>88</sup> Intervista n. 18, brano no. 21.

<sup>89</sup> Intervista n. 29, brano n. 20; Intervista n. 29, brano n. 53.

<sup>90</sup> Intervista n. 29, brano n. 22.

In questa chiave può essere letta anche la scelta di non cristallizzare il materiale didattico né di attribuirgli un chiaro valore normativo, mantenendolo piuttosto fluido, emendabile e malleabile<sup>91</sup>. Tale flessibilità, da un lato, evita un eccessivo irrigidimento regolativo; dall'altro, contribuisce a mantenere un certo grado di incertezza circa lo statuto e la vincolatività delle indicazioni operative, consentendo anche adattamenti strategici in relazione a singole vicende giudiziarie<sup>92</sup>. Lo "scetticismo regolativo" di cui si è parlato in precedenza (cfr. sezione 2.4) assume qui un significato ulteriore. Non appare più soltanto come il riflesso di una cultura professionale che enfatizza l'imprevedibilità dell'azione di polizia, ma anche come una postura dotata di una propria razionalità strategica. Regole troppo dettagliate sono percepite come potenzialmente rischiose, perché trasformano ogni scostamento operativo in una possibile fonte di responsabilità; un quadro più flessibile, benché più incerto, viene invece vissuto come maggiormente compatibile con la natura situazionale e contingente dell'uso della forza.

Un ulteriore elemento che, nelle interviste, emerge come fattore decisivo di amplificazione dei rischi professionali non attiene tanto al contenuto delle regole in sé, quanto al modo in cui esse vengono interpretate e applicate nel contesto del procedimento penale. In particolare, ricorre il riferimento all'eterogeneità delle prassi delle Procure e alla variabilità degli orientamenti interpretativi dei magistrati, percepite come fattori che incidono direttamente sulla prevedibilità delle conseguenze giuridiche del ricorso alla forza.

Guardi ci sono delle leggi che regolamentano l'uso legittimo delle armi però all'interno di queste leggi, come anche noi vediamo tutti i giorni, c'è il famoso libero convincimento del giudice e il famoso atto dovuto che poi all'interno di queste norme ogni magistrato valuta determinati comportamenti in modo diverso.<sup>93</sup>

Perché l'interpretazione che può dare il magistrato può anche essere diametralmente opposta, è un'interpretazione su come quelle regole sono state... Su come secondo lui o secondo lei quelle regole sono state applicate e questo poi incide sugli accertamenti che vengono richiesti su lo svolgimento della base di indagini preliminari e quindi sulla possibilità o meno di essere rinviati a giudizio. Io non credo che siamo in una fase, in una... In un rapporto con l'autorità giudiziaria tale da poter dire no, tu hai fatto bene il tuo lavoro il PM lo vede... Ma non sa niente, perché siamo di fronte a delle variabili impazzite. Dall'altro lato, l'applicazione e il riconoscimento o meno della corretta applicazione delle linee guida dipende sempre dalla singola persona che è chiamata a fare le indagini, a dirigere le indagini per tornare a termini giudici e anche questo da quel lato io vedo molta meno chiarezza e molta meno uniformità. Perché mentre magari le nostre regole d'ingaggio possono essere molto chiare, il modo in cui possono essere interpretate o messe a confronto col singolo caso pratico dal lato dell'autorità giudiziaria lo è molto

---

<sup>91</sup> Intervista n. 28, brano n. 14.

<sup>92</sup> Intervista n. 32, brano n. 47.

<sup>93</sup> Intervista n. 8, brano 18.

meno.<sup>94</sup>

In questa prospettiva, l'incertezza non deriva tanto dall'assenza di norme, quanto dalla percepita mancanza di uniformità nella loro interpretazione e applicazione. Il richiamo al "libero convincimento" del giudice e alla diversità degli approcci delle Procure, descritte in maniera piuttosto colorita come "variabili impazzite", viene letto come una fonte di imprevedibilità sistemica, che rende difficile per l'operatore anticipare le conseguenze giuridiche delle proprie scelte operative. Il procedimento penale, in un contesto di tale incertezza, è descritto come particolarmente gravoso sul piano personale. Le interviste richiamano sovente conseguenze economiche e professionali rilevanti (sospensione dal servizio, trasferimenti, impatto sulla carriera)<sup>95</sup>, oltre alla durata spesso molto lunga dei procedimenti, percepita come fonte di stress prolungato e perdita di serenità.

Perché vede nel momento in cui io svolgo la mia funzione e succede qualcosa di imponderabile come è successo a Milano e il collega riceve l'avviso di garanzia ma non deve ipotecare la sua casa per pagarsi l'avvocato, per avere forse fra 12 anni l'esito di un procedimento penale che lo ammazza sotto il profilo mediatico, sotto il profilo familiare, sotto il profilo economico e anche sotto il profilo della carriera per poi scoprire nel 94%, quasi 95% dei casi che ci coinvolgono che il fatto non sussiste o non costituisce reato.<sup>96</sup>

Cioè voglio dire, l'aspetto della responsabilità civile e della responsabilità penale che a noi, ripeto, quello che fa male, al di là della responsabilità penale, perché l'80-90% dei procedimenti penali sono poi tutti infondati perché vengono archiviati a vario titolo, voglio dire, è quello praticamente, è lo studio della posizione disciplinare, perché a seguito della sentenza penale poi c'è il famoso Testo unico dell'ordinamento militare che ti vanno a contestare la presenza dei comportamenti... Dice che è vero che il giudice ha archiviato, però è anche vero che tu questo fatto l'hai fatto, ma vuoi dire perché l'ho fatto? Non so se mi riesco a spiegare. E quindi è molto restrittiva la cosa<sup>97</sup>.

È qui che emerge un'ambiguità nel ragionamento degli operatori. Se, nei brani precedenti, il vaglio giudiziario veniva descritto come radicalmente imprevedibile, in questi passaggi tale rappresentazione sembra almeno in parte ridimensionarsi. Le vicende giudiziarie appaiono infatti esposte a esiti meno incerti di quanto inizialmente sostenuto. L'assunto implicito è che le forze dell'ordine agiscano, nella maggior parte dei casi, correttamente, e che ciò trovi conferma nell'elevato numero di archiviazioni e assoluzioni. Ne deriva che il nodo problematico non coincide tanto con il rischio penale in senso stretto, rispetto al quale gli operatori sembrano ritenersi, tutto sommato, sufficientemente protetti, quanto con gli effetti indiretti che l'apertura di una vicenda giudiziaria può produrre sul piano personale e professionale. Il punto rinvia, dunque,

---

<sup>94</sup> Intervista n. 33, brano n. 65.

<sup>95</sup> Intervista n. 2, brano n. 34; Intervista n. 32, brano n. 29; Intervista n. 32, brano n. 37; Intervista n. 33, brano n. 57.

<sup>96</sup> Intervista n. 50, brano n. 43.

<sup>97</sup> Intervista n. 2, brano n. 31.

alla questione più ampia del rapporto tra esposizione alla responsabilità penale e tutele professionali degli operatori di polizia, tema oggi particolarmente sensibile anche nel dibattito pubblico.

### 3.4. Rischio penale e tutele professionali

Come accennato nella sezione precedente, le interviste suggeriscono che l'elevata esposizione ai rischi professionali, soprattutto di natura penale, si traduca in una domanda implicita di maggiori garanzie per l'operatore. Tuttavia, tale domanda appare ambivalente: non è sempre chiaro se si tratti di garanzie nel processo (maggiore tutela procedurale, tempi più rapidi, uniformità interpretativa) oppure, più radicalmente, di garanzie dal processo, ossia di meccanismi capaci di limitare l'avvio stesso di procedimenti penali in relazione a condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni.

Questa ambivalenza è strettamente connessa alla visione, a sua volta ambivalente, del ruolo della magistratura. Da un lato, il rapporto tra polizia e magistratura è storicamente complesso e, in alcune testimonianze, riaffiora il tema classico della frustrazione per il possibile vanificarsi degli sforzi investigativi o operativi<sup>98</sup>. In questi passaggi, la magistratura è talvolta percepita come un attore che, attraverso le proprie decisioni, può incidere in modo significativo sull'efficacia del lavoro di polizia, alimentando una rappresentazione di tensione istituzionale latente. Dall'altro lato, la questione che emerge dalle interviste appare più profonda e strutturale. Non riguarda soltanto l'efficacia dell'azione di polizia, ma il ruolo di controllo che la magistratura esercita sull'uso della forza e, più in generale, sull'attività coercitiva degli operatori.

#### 3.4.1. Tutele nel processo

Una prima linea discorsiva che emerge con una certa chiarezza nelle interviste è la rappresentazione della magistratura come attore di controllo fisiologico. Nei commenti ricorrono formulazioni che implicano l'inevitabilità dell'indagine penale, l'automatismo del controllo in presenza di uso della forza o di esiti lesivi, nonché l'impossibilità, sul piano istituzionale, di sottrarre l'azione di polizia al vaglio giudiziario. In questo senso, la magistratura non è costruita come un attore intrusivo, bensì come uno snodo ordinario del sistema di responsabilizzazione e controllo delle forze di polizia<sup>99</sup>.

Questa linea interpretativa emerge in modo particolare nei passaggi in cui gli intervistati distinguono tra la necessità del controllo giurisdizionale e l'esigenza di tutela dell'operatore. Il problema non viene formulato come opposizione al controllo della magistratura, ma come richiesta di misure che mitighino il suo impatto sulla vita professionale e personale del poliziotto. In tale cornice, le soluzioni prospettate non riguardano l'eliminazione o la limitazione del controllo giudiziario, bensì il rafforzamento delle forme di tutela dell'operatore, attraverso l'anticipo delle spese legali o

---

<sup>98</sup> Intervista n. 17, brano n. 51; Intervista n. 32, brano n. 45; Intervista n. 50, brano n. 44.

<sup>99</sup> Intervista n. 29, brano n. 55; Intervista n. 50, brano n. 43.

l'attivazione di strumenti di copertura assicurativa<sup>100</sup>. Il procedimento penale è percepito come eccessivamente oneroso anche quando si conclude con esiti favorevoli, per questo la richiesta di tutela economico-legale ricorre con particolare insistenza. In alcuni passaggi, il riferimento a possibili forme di copertura assicurativa segnala chiaramente che il rischio avvertito come più gravoso non è necessariamente quello della condanna penale in sé, bensì quello di dover sostenere i costi della difesa tecnica o di far fronte a pretese risarcitorie avanzate dai soggetti danneggiati dall'azione di polizia<sup>101</sup>.

In questo senso, come emerso in un'intervista con un quadro sindacale, alcune sigle forniscono ai propri iscritti coinvolti in procedimenti penali forme di assistenza legale basate su contratti stipulati con società specializzate. Tale soluzione non solo garantisce la difesa nel processo, ma consente anche all'agente coinvolto di non dover sostenere direttamente l'esborso economico per le spese legali. Il tema della tutela economico-legale assume così una rilevanza autonoma: non riguarda soltanto la possibilità di essere difesi, ma anche la necessità di neutralizzare almeno in parte gli effetti patrimoniali di un'esposizione giudiziaria percepita come connaturata al mestiere. Il possibile ruolo delle assicurazioni, tuttavia, non appare pienamente tematizzato nelle interviste. Esso affiora in modo episodico e resta sostanzialmente sullo sfondo, non viene percepito dai nostri intervistati come una efficace soluzione dell'eccesso di esposizione al rischio derivante dal mandato istituzionale della polizia. Dall'analisi delle interviste emerge infatti che la possibilità di attivare una polizza assicurativa rimane sostanzialmente rimessa alla personale disponibilità economica dei singoli operatori, o al limite al ruolo di qualche sigla sindacale, mentre le forme di copertura assicurativa offerte dall'istituzione sono percepite come largamente insufficienti<sup>102</sup>.

È evidente, tuttavia, che una ridefinizione delle responsabilità istituzionali in materia di copertura assicurativa non implicherebbe soltanto costi significativi per l'amministrazione, ma probabilmente anche una più profonda revisione dei protocolli operativi. Come mostrano altre esperienze, infatti, una maggiore strutturazione delle coperture tende difficilmente a restare confinata al piano della protezione patrimoniale dell'operatore: essa si accompagna spesso alla richiesta di linee guida operative più precise, di criteri di condotta maggiormente formalizzati e di standard più chiari rispetto ai quali valutare l'azione di polizia<sup>103</sup>. Come evidenziano i dati raccolti nel corso della nostra ricerca, è proprio su questo terreno che affiora una forte ambiguità istituzionale. Da un lato, gli operatori domandano maggiore tutela rispetto ai costi personali e professionali del rischio penale; dall'altro, una piena istituzionalizzazione di tale tutela sembra implicare un grado di formalizzazione delle regole operative rispetto al quale vi sono diffuse resistenze. La nostra ricerca sembra quindi suggerire che la fragilità delle attuali coperture assicurative rinvii anche alla difficoltà di sciogliere questa tensione.

---

<sup>100</sup> Intervista n. 1, brano n. 55; Intervista n. 50, brano n. 43.

<sup>101</sup> Intervista n. 3, brano n. 27; Intervista n. 29, brano n. 20.

<sup>102</sup> Intervista n. 1, brano n. 55; Intervista n. 8, brano n. 36.

<sup>103</sup> Rappaport, John. 2017. "How private insurers regulate public police." *Harvard Law Review* 130(6):1539–614.

### 3.4.2. Tutele dal processo

La linea interpretativa prevalente nelle interviste suggerisce che gli operatori di polizia percepiscano il controllo della magistratura come particolarmente intrusivo, e lo vivano come una fonte di rischio professionale eccessiva e ingiustificata. Emergono, in particolare, due varianti di questa critica al controllo giudiziario. Nella prima prevale una dimensione cognitiva: il sindacato della magistratura viene descritto come inadeguato a cogliere la complessità e la specificità del lavoro di polizia. Nella seconda prevale invece una dimensione emotiva e simbolica: il controllo giudiziario è vissuto come un inaccettabile segno di sfiducia istituzionale nei confronti delle forze di polizia.

Nella prima versione della critica il controllo della magistratura non viene, in linea di principio, negato o delegittimato; esso è piuttosto tematizzato come inadeguato a interpretare le circostanze in cui si svolge l'azione di polizia, caratterizzata da urgenza, incertezza e decisioni assunte in tempi estremamente ristretti<sup>104</sup>. Il richiamo al tema classico delle *split second decisions*<sup>105</sup> è spesso accompagnato da riferimenti alla cultura popolare, utilizzati per suggerire l'impossibilità, per i magistrati, di apprezzare ex post la complessità delle circostanze in cui l'operatore di polizia si trova ad agire.

È chiaro che... No, non è chiaro... Ma qui ci sono due punti di vista diversi: il primo punto di vista è quello del poliziotto che ex ante, sulla base delle cose che gli capitano deve prendere una decisione; l'altro punto di vista, e questo è grave, è sempre quello del magistrato che a posteriori mi decide che cosa io avrei dovuto fare sulla base di ciò che lui ha visto o gli è stato raccontato in relazione a quell'episodio. Cioè io ragiono ex ante, mi trovo a dover fare questo... Lui ragiona ex post e mi dice che cosa lui dice che io dovevo fare, ma lui me lo dice dopo che ha consultato i manuali, ha guardato le fotografie, ha guardato il VAR! Quindi questo è il punto, io in ogni caso sono soggetto al codice penale.<sup>106</sup>

Non si tratta soltanto di una questione legata al momento in cui il magistrato formula la propria valutazione, e dunque all'inevitabile incompletezza del quadro informativo o della percezione delle circostanze che ne deriva. Nelle interviste affiora anche l'idea che al giudice difettino le competenze tecniche necessarie per apprezzare adeguatamente l'appropriatezza dell'operato degli agenti. È interessante notare, a questo proposito, un significativo slittamento argomentativo: l'incertezza e l'opacità che rendono le linee guida operative oggetti empiricamente sfuggenti, e rispetto alle quali molti interlocutori hanno ripetutamente insistito come visto nelle sezioni precedenti sulla necessità di attingere alla propria sensibilità ed esperienza pratica per colmare il vuoto regolativo in cui si trovano a operare, sembrano qui dissolversi. Al loro posto si afferma, infatti, l'idea che quelle stesse linee guida, pur esistenti e sufficientemente chiare per l'operatore, non possano essere realmente comprese da soggetti esterni all'amministrazione.

---

<sup>104</sup> Intervista n. 3, brano n. 27; Intervista n. 8, brano n. 34; Intervista n. 29, brano n. 21.

<sup>105</sup> Fyfe, James J. 2020. "The Split-Second Syndrome", in *Critical Issues in Policing: Contemporary Readings*, edited by Roger G. Dunham, Geoffrey P. Alpert, and Kyle D. McLean.

<sup>106</sup> Intervista n. 48, brano n. 56.

Cioè la regola di ingaggio che ho io dal lato operatore di polizia è chiara, per me è chiara! Però abbiamo di fronte persone che leggono le linee guida, la direttiva, la pubblicazione, la regola di ingaggio... Non un tecnico.<sup>107</sup>

La critica al ruolo della magistratura si fa qui più radicale e sembra alludere a una pretesa, ritenuta ingiustificata, di mettere in discussione la professionalità dell'operato di polizia senza disporre degli elementi e delle competenze necessarie per farlo. Emerge, insomma, quella dimensione emotiva e simbolica cui si accennava, nella quale il controllo giudiziario viene vissuto non soltanto come tecnicamente inadeguato, ma anche come una forma di umiliazione ingiustificata, se non addirittura come un atto persecutorio. In questa cornice irrompe con particolare forza la categoria dell'"atto dovuto", espressione con cui gli intervistati si riferiscono all'iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. dell'operatore di polizia coinvolto in una vicenda che attira l'attenzione della magistratura. Tale passaggio procedurale è chiaramente percepito come una vessazione inutile<sup>108</sup>, e ciò traspare anche dal modo in cui molti dei nostri interlocutori lo qualificano, riferendosi al "famoso"<sup>109</sup>, "cosiddetto"<sup>110</sup>, "famigerato"<sup>111</sup> atto dovuto.

Le criticità sono comunque nelle leggi, perché se io dovessi fare bene il mio lavoro e magari succede qualcosa nonostante abbia messo in regola tutto nelle regole nostre [sic], è l'avviso di garanzia la bestia nera degli operatori di polizia, è l'avviso di garanzia che parte dalla magistratura. Perché uno dice io per fare il mio lavoro l'ho fatto bene mi trovo indagato perché?<sup>112</sup>

Anche l'atto dovuto, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra! Ci sono dei racconti che vengono falsati. I poliziotti sono stati indagati, ma non sta scritto da nessuna parte che debbano esserlo. Perché si può tranquillamente indagare, fare indagini e far partecipare i periti della difesa senza iscriverli a Modello 21, senza indagare.<sup>113</sup>

È un po' un fatto anche di sensibilità ed è un fatto che fa molto discutere all'interno del mondo in divisa. Noi non siamo tutelati, viene spesso detto che le leggi non ci aiutano. Io credo che uno debba affrontare... A me è professionalmente capitato di dover affrontare la giustizia, le cose sono andate bene, però un senso di malessere ti rimane. Perché ti rendi conto... Ma era proprio necessario? Era proprio doveroso?<sup>114</sup>

Un possibile correttivo che affiora in diverse interviste è la formalizzazione di una

---

<sup>107</sup> Intervista n. 33, brano n. 66.

<sup>108</sup> Intervista n. 11, brano n. 28.

<sup>109</sup> Intervista n. 8, brano n. 18.

<sup>110</sup> Intervista n. 13, brano n. 25.

<sup>111</sup> Intervista n. 18, brano n. 8.

<sup>112</sup> Intervista n. 30, brano n. 47.

<sup>113</sup> Intervista n. 32, brano n. 37.

<sup>114</sup> Intervista n. 29, brano n. 24.

presunzione di buona fede dell'operato delle forze di polizia nei casi di uso della forza. Questa posizione non viene generalmente formulata nei termini di una rivendicazione esplicita di immunità, ma piuttosto come esigenza di un diverso allineamento tra diritto penale sostanziale e diritto processuale penale<sup>115</sup>. L'argomento, nelle narrazioni raccolte, è che, se l'ordinamento riconosce la legittimità dell'uso della forza in determinate condizioni, l'automatica apertura di un procedimento penale nei casi in cui essa venga esercitata produce una dissonanza tra la liceità sostanziale dell'azione e il trattamento processuale riservato all'operatore. In questa prospettiva, la presunzione di buona fede viene evocata come criterio di filtro procedurale, volto a evitare l'automatica trasformazione di ogni ricorso alla coercizione in un'iscrizione dell'operatore coinvolto nel registro degli indagati. Si tratta di un tema particolarmente sentito dai nostri interlocutori, che ha più di recente avuto notevole eco nel dibattito pubblico e istituzionale, sino alla presentazione di alcune proposte di legge e, infine, all'adozione del d.l. n. 23/2026.

Dalle interviste emerge tuttavia una certa difficoltà nel precisare operativamente quale dovrebbe essere la soglia al di sotto della quale l'approfondimento giudiziario non risulterebbe necessario. Gli operatori tendono a sostenere che, in molti casi, la legittima difesa o l'uso legittimo dell'arma possano essere "presunti" in ragione del contesto operativo e del mandato istituzionale attribuito alla polizia, ma raramente vengono indicati in modo chiaro gli indici fattuali o i criteri oggettivi che consentirebbero una simile presunzione in assenza di accertamenti. Si produce così un potenziale cortocircuito logico: la valutazione ex post dell'esito processuale (spesso favorevole, con archiviazioni o assoluzioni) viene talvolta utilizzata come argomento per sostenere che l'indagine non fosse necessaria ab origine. In altri termini, il fatto che, all'esito dell'accertamento giudiziario, la condotta risulti lecita viene retrospettivamente assunto come prova dell'inutilità dell'accertamento stesso. Ciò, tuttavia, lascia irrisolta la questione centrale, ossia la definizione di criteri ex ante sufficientemente chiari per distinguere i casi in cui l'uso della forza possa essere ragionevolmente considerato prima facie legittimo da quelli che richiedono invece un pieno scrutinio giudiziario.

Quando vi è l'uso delle armi, è sistematico l'avviso di garanzia. Viene giustificato come atto dovuto, cioè come atto di garanzia nei confronti dell'operatore nel momento in cui si dovessero svolgere attività nell'immediatezza e in urgenza, come la possibilità di far partecipare i periti a un'autopsia o a una perizia di qualsiasi tipo, balistico anche, o se ci dovesse essere un incidente probatorio, quindi la possibilità di far partecipare i legali. Sì, è vero, sono atti di garanzia, ma sono di tasca del dipendente. Mentre quando sussistono cause oggettive di giustificazione del reato, quali l'uso oggettivo delle armi, l'adempimento di un dovere o la legittima difesa, servirebbe, anche se sarebbe prevista, una valutazione a priori che nel momento in cui si rileva una causa di giustificazione non si proceda con l'automatismo dell'atto dovuto. Se l'uso legittimo delle armi è palese, cioè la legittima difesa è palese perché dovrebbe indagare la persona solo per

---

<sup>115</sup> Intervista n. 12, brano n. 14; Intervista n. 11, brano n. 29; Intervista n. 18, brano n. 8; Intervista n. 32, brano n. 40.

consentirgli gli atti di garanzia.<sup>116</sup>

Come riconosce implicitamente anche il brano sopra riportato, l'istanza di un filtro procedurale basato su una presunzione di liceità della condotta dell'operatore di polizia si scontra inevitabilmente con la necessità di una verifica dell'esistenza delle cause di giustificazione, nei loro diversi elementi costitutivi, anche attraverso accertamenti e attività di indagine che richiedono la partecipazione dell'agente di polizia, anche a tutela della sua posizione. Non a caso, anche il c.d. "scudo penale" per le forze di polizia, promosso dal Governo con il d.l. n. 23/2026 nei casi in cui il fatto è compiuto in presenza di una causa di giustificazione, si è infine risolto con una soluzione di compromesso: l'introduzione di un "separato modello", diverso dal registro degli indagati, dove annotare il nome della persona a cui il fatto è attribuito, l'estensione a questa delle garanzie riconosciute all'indagato e l'obbligo di iscrizione nel registro degli indagati in caso di incidente probatorio. Una soluzione che, al di là delle differenze terminologiche, non incide sostanzialmente su molte delle ripercussioni negative dell'"atto dovuto" lamentate dagli operatori: in particolare, le (potenziali) conseguenze disciplinari o sul servizio dell'apertura di un procedimento disciplinare.

---

<sup>116</sup> Intervista n. 18, brano n. 8.

## 4. Verso una espansione dei margini di legittimità dell'uso della forza?

L'esito di queste rappresentazioni è duplice e si colloca su due piani strettamente intrecciati: uno giuridico-percettivo e uno operativo. In primo luogo, esse producono, almeno sul piano discorsivo, uno spostamento della soglia di rilevanza penale dell'uso della forza. In secondo luogo, le stesse percezioni possono orientare le dinamiche operative in una direzione favorevole all'escalation e a un più frequente ricorso alla coercizione. L'esito potenziale è dunque quello di una progressiva espansione dei margini di legittimazione dell'uso della forza. Si tratta di un esito particolarmente problematico, anche considerando che, nell'ordinamento italiano, i margini codicistici che consentono il ricorso legittimo alla coercizione sono già di per sé relativamente ampi<sup>117</sup>.

### 4.1. L'uso incontrollato della forza

In diverse interviste affiora l'idea che gli operatori dovrebbero godere di un margine di tolleranza maggiore nella valutazione di comportamenti che appaiono sanzionabili al più come forme di eccesso colposo. Il tema si riallaccia alla questione più generale della effettiva sindacabilità dell'operato della polizia, in particolare quando l'azione si svolge in condizioni di forte concitazione, stress, pericolo. Lo scrutinio della condotta degli agenti operato dai giudici attraverso astratti parametri di prudenza e perizia viene percepito come potenzialmente paralizzante e gli agenti rivendicano, in maniera più o meno esplicita, una sorta di autorizzazione all'uso incontrollato della forza.

Anche se c'è colpa, magari, devo poter dormire tranquillo; non devo avere anche il pensiero di dovermi vendere casa e andare a fallimento.<sup>118</sup>

Oggi, voglio dire... Anche perché poi a tavolino tutti quanti siamo bravi, te la sei studiata la cosa con calma, voglio dire, a sviscerare un problema... Però io sfido chiunque, a iniziare dai professoroni, praticamente, di un certo livello, all'ultimo, praticamente, operatore di polizia... Alle 3 di notte affrontare un problema, anche sull'arresto di una persona, sull'omicidio che c'è stato, voglio dire, senza aver studiato a tavolino la questione, sviscerata, quindi, senza aver.... Per aver agito d'impeto, cioè ad andare... Salvo se non sono errori proprio, diciamo, non scusabili, andare a sindacare l'operato di ogni singola persona non è, non è, non è così facile, insomma.<sup>119</sup>

In modo ancora più esplicito, la colluttazione e le dinamiche fisiche dell'intervento

---

<sup>117</sup> Martiello, Gianfranco. 2019. *I limiti penali dell'uso della forza pubblica: una indagine di parte generale*. Pisa: Edizioni ETS.

<sup>118</sup> Intervista n. 1, brano n. 55.

<sup>119</sup> Intervista n. 2, brano n. 30.

vengono descritte come situazioni intrinsecamente caotiche, difficilmente regolabili in modo puntuale. In tali circostanze l'eccesso colposo sembra quasi inevitabile.

Ma alla fin fine c'è una colluttazione, appare evidente che non è che uno, praticamente, può andarci, diciamo, anche un po' più violento, magari dandogli un pugno perché è preso dall'agitazione, perché è salita la pressione, questo qua è armato e quant'altro. E dove poi ci può essere un eccesso colposo e ti ritrovi praticamente che in un secondo devi pagare i danni a questo qua perché nella colluttazione che c'è stata s'è spezzato un braccio. Ma capisci bene che io quello che è successo dentro non lo so. Se ti ho dato l'alt e non ti fermi, poi magari butta la pistola ma continua a scappare con il malloppo e io riesco a raggiungerli. Non è che ti devo dire: "signore per cortesia mi faccia riposare e poi continuiamo la corsa." Cioè capisci bene che là c'è uno stato d'agitazione, sia da parte del ladro, del malvivente, sia da parte, praticamente, delle forze di polizia. Quindi come fai a gestire e a regolare la colluttazione che ci sta? Se quello ti dà un morso all'orecchio e tu gli dai uno schiaffo e questo schiaffo praticamente si fa male all'occhio, questo qua, come puoi, diciamo, andare a regolare...<sup>120</sup>

In quest'ultimo brano si coglie il punto di approdo di una linea argomentativa ricorrente nelle interviste. La definizione di parametri di condotta più chiari, sulla base dei quali misurare il livello di perizia dell'operatore nel caso concreto, è percepita come un'ingiustificata amplificazione dei rischi professionali. Le eventuali "sbavature" andrebbero invece valutate alla luce della complessità dei contesti operativi, ricondotte alla buona fede dell'agente e alle ragioni di servizio che orientano l'azione<sup>121</sup>. Portata alle sue conseguenze estreme, questa posizione conduce alcuni interlocutori a rivendicare esplicitamente una sorta di de-professionalizzazione del poliziotto: la condotta dell'operatore dovrebbe essere giudicata secondo gli standard attesi da un qualsiasi cittadino, non da un soggetto specificamente addestrato alla gestione professionale e controllata del rischio e del conflitto.

Eh, la colpa grave... In quel momento il poliziotto è anche un essere umano, subisce dei turbamenti psicologici, in un litigio può reagire. Non siamo delle macchine di cui dicono, no! La legge dice che tu ti devi comportare così perché sei un poliziotto. Ho capito, ma noi siamo degli esseri umani e in quel momento ognuno di noi davanti a un pericolo reagisce in modo diverso, a prescindere dalla formazione o meno che gli hanno fatto. Perché comunque ognuno di noi ha il suo carattere, ha il suo modo di interpretare una certa situazione e comunque ti dico sempre una cosa: che bisogna trovarsi in quel momento per capire realmente quello che sta accadendo.<sup>122</sup>

Facciamo degli esempi pratici, se c'è un ordine pubblico, ok? A Roma, hanno sfasciato tutto a Roma, bombe da tutte le parti, bombe carta da qua e così via. Perché io devo giustificare se ho preso uno di questi manifestanti violenti, praticamente, e... L'ho

---

<sup>120</sup> Intervista n. 2, brano n. 31.

<sup>121</sup> Intervista n. 28, brano n. 37; Intervista n. 30, brano n. 45.

<sup>122</sup> Intervista n. 8, brano n. 35.

arrestato e questo dice: “no, mi ha dato un calcio”? Secondo me, anche se gli ha dato il calcio, ci può stare. Perché uno si può anche difendere, non so se mi sono spiegato. Non è che io vengo pagato perché lei mi deve... Per manifestare mi deve spaccare la faccia, non so se mi sono spiegato.<sup>123</sup>

Connessa alla rivendicazione di maggiori margini di tolleranza rispetto all'uso della forza in contesti operativi difficili e concitati, emerge in controluce una critica della presunta equivalenza tra aggressore e operatore aggredito, che si traduce in un apparente malinteso rispetto ai principi costituzionali in materia penale. Detta altrimenti, da alcune interviste traspare un rifiuto del pari valore tra beni giuridici primari tutelati (vita, integrità fisica) fondato sulle diverse qualità morali e il disvalore (anch'esso morale, più che giuridico) delle condotte dei soggetti coinvolti. Tali posizioni risuonano con una più ampia critica al “garantismo” percepito come sbilanciato a svantaggio degli operatori di polizia, la cui condotta è assoggettata ad una forma di scrutinio percepita come eccessiva e umiliante.

Io non è che dico che il poliziotto deve essere immune da conseguenze penali, perché il collega che sbaglia è giusto che paghi per gli errori che commette. Però io quello che dico che non deve essere messo sullo stesso piatto della bilancia l'aggressore e l'aggredito. Ma questo anche per quello che avviene anche nei furti in abitazione, in appartamento. Cioè chi subisce un reato, chi subisce un'aggressione poi quando viene giudicata la sua reazione dalla legge non può essere giudicata come l'aggressione di chi aggredisce. Cioè secondo me ci dovrebbe essere una forma, non di immunità ma ci dovrebbe essere una valutazione diversa di chi subisce l'aggressione e di chi si difende. Io penso che per il poliziotto dovrebbe essere la stessa cosa. Poi sicuramente io non chiedo l'immunità, questo no... Però una forma di tutela sull'aggressione secondo me ci dovrebbe essere.<sup>124</sup>

E quindi si sta andando in una forma troppo a mio avviso di garantismo nei confronti delle... È vero che la Costituzione e tutte le leggi del nostro Stato praticamente sono a garanzia di tutto, però non è anche giusto che un povero Cristo che sta lì per lavorare nelle forze di polizia debba subire tutto.<sup>125</sup>

Sebbene non manchino richiami alla necessità di autocontrollo, misura e responsabilità nell'esercizio delle funzioni coercitive, soprattutto nelle interviste con personale più anziano investito di ruoli direttivi (ufficiali, dirigenti, direttori delle istituzioni di formazione)<sup>126</sup>, l'ambivalenza con cui i nostri interlocutori interpretano il ruolo che i parametri di condotta potrebbero svolgere nella regolazione dell'azione di polizia, insieme all'insofferenza che manifestano nei confronti del controllo giudiziario, segnala il consolidarsi di una pressione corporativa volta a indebolire gli standard di

---

<sup>123</sup> Intervista n. 2, brano n. 35.

<sup>124</sup> Intervista n. 8, brano n. 36.

<sup>125</sup> Intervista n. 2, brano n. 35.

<sup>126</sup> Intervista n. 27, brano n. 11; Intervista n. 27, brano n. 12; Intervista n. 34, brano n. 49.

professionalità sulla base dei quali viene giudicata la condotta degli operatori di polizia. Tale rivendicazione di un più ampio margine di tolleranza nell'uso della forza è sostenuta da una cultura professionale fortemente orientata al senso della missione, entro la quale l'obiettivo della lotta al crimine tende a sorreggere una sorta di presunzione di buona fede dell'operato delle forze dell'ordine.

#### 4.2. L'uso anticipato della forza

Un altro tema ricorrente nelle interviste è la critica all'idea del principio di proporzionalità inteso come progressiva calibrazione tra azione e reazione. Tale modello, in letteratura spesso associato al concetto di "scala del confronto"<sup>127</sup>, viene percepito come astratto e poco aderente alle condizioni operative concrete, in cui l'incertezza e il rischio per l'incolumità dell'operatore renderebbero impraticabile un'escalation graduale dell'intervento. La critica si concentra sull'idea che l'operatore debba attendere la manifestazione attuale dell'aggressione per legittimare una risposta più incisiva. In alcune testimonianze ciò viene rappresentato come uno svantaggio tattico, che costringerebbe il poliziotto a intervenire sempre in posizione difensiva. Il tema ricorre con una certa insistenza nelle interviste che abbiamo raccolto.

Ma come fai a sapere se quello mentre tu stai dialogando non ti dà una bastonata in testa e ti apre la testa in due? Allora come si interviene su una situazione di quel tipo?<sup>128</sup>.

È gravissimo perché è grave proprio il concetto che un carabiniere debba accettare l'idea che può sparare soltanto quando viene sparato. (...) Ti devi mettere in macchina e se sai che è stata fatta una rapina e lo sai, devi iniziare a sparare. Li devi mettere a terra tutti e due. Li devi atterrare! Non ci può essere altro modo di poter... Non si può intervenire e correre, e iniziare a sparare solo nel momento in cui vieni ferito.<sup>129</sup>

Il nodo centrale è la percezione che regole di ingaggio improntate a criteri di proporzionalità rigorosa e a una valutazione puntuale dell'offensività dell'aggressione, impongano di attendere troppo prima di mettere in sicurezza lo scenario, esponendo l'operatore a rischi maggiori. Da qui la tendenza a ritenere legittimo, in alcune situazioni, un intervento anticipato rispetto al pericolo, anche quando questo è solo potenziale o astratto. Il riferimento esplicito è all'idea di violenza preventiva.

Allora cosa succede? L'uso della violenza preventiva viene valutato negativamente

---

<sup>127</sup> Trostle L. C. 1990. "The force continuum: From lethal to less-than-lethal force", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 6, 1, pp. 23-36.

<sup>128</sup> Intervista n. 8, brano n. 35.

<sup>129</sup> Intervista n. 32, brano n. 37.

anche quando si è in una condizione di legittima difesa, perché il giudice fa una valutazione e dice ho capito, questo aveva un coltello ma tu perché gli hai sparato? Mica ti ha aggredito, magari c'è il filmato dove quello armeggia col coltello, però uno dice va bene non gli sparo continuo a dialogare, mentre tu stai dialogando quello ti aggredisce... Tu in una frazione di secondo non hai la possibilità di difenderti perciò l'uso della forza è un fatto complicatissimo (...) Non posso aspettare che questa persona mi accoltelli, perché nel momento in cui lui decide di accoltellare io non ho più scampo.<sup>130</sup>

La critica non opera tanto sul piano tecnico-operativo. È evidente, ad esempio, che nell'esempio riportato nell'ultimo brano l'incidente di ricorso alla coercizione andrebbe messo in prospettiva e valutato alla luce delle scelte tattiche effettuate dall'operatore. In altre parole, occorrerebbe chiedersi per quale motivo l'operatore si sia lanciato in un corpo a corpo con un soggetto armato di coltello, senza attendere l'intervento di una pattuglia di appoggio o temporeggiare neutralizzando il pericolo. I nostri interlocutori sembrano piuttosto porre una questione di tipo culturale, simbolico. È l'idea che un poliziotto debba sempre essere sulla difensiva viene percepita come penalizzante, forse anche umiliante. Ne deriva un'apertura verso regole di ingaggio più "muscolari" o comunque più tolleranti verso l'uso anticipato della forza, orientate alla neutralizzazione del rischio prima che esso si concretizzi. Ciò si collega anche alla centralità attribuita al tema dall'autotutela dell'operatore di polizia.

Uno lo deve mettere a terra perché lo deve ammanettare e quindi deve sempre salvaguardare la sua incolumità perché l'operatore deve guardare sempre la sua incolumità.<sup>131</sup>

Ma si può creare un modello dove il poliziotto e il carabiniere hanno paura se il rapinatore poteva essere salvato? Che ben venga che venisse salvato, ma un rapinatore che ha già ucciso un carabiniere che quindi è armato io non mi posso... Per me deve essere abbattuto subito perché anche solo il dubbio che possa avere una pistola.<sup>132</sup>

Sottotraccia emerge così quello che può essere interpretato come un approccio iperprecauzionale all'uso della forza: prima mettere in sicurezza la situazione e neutralizzare ogni possibile fonte di rischio, solo in un secondo momento, eventualmente, ristabilire la comunicazione e ricondurre l'interazione entro una cornice dialogica. Sul piano sociologico, questo orientamento si avvicina al modello paramilitare descritto da Meyn<sup>133</sup>, caratterizzato da interventi rapidi, orientati alla neutralizzazione del soggetto e alla dominanza tattica della scena, e perciò stesso inclini a produrre un'immediata escalation dell'interazione. Non sorprende, in questa prospettiva, il ricorso frequente

---

<sup>130</sup> Intervista n. 8, brano n. 35.

<sup>131</sup> Intervista n. 30, brano n. 40.

<sup>132</sup> Intervista n. 32, brano n. 43.

<sup>133</sup> Meyn, Ion. 2021. "The Invisible Rules That Govern Use of Force." *Wisconsin Law Review* (3):593–656.

dei nostri interlocutori a espressioni come “atterrare” o “abbattere”, che rinviano a un lessico operativo marcatamente militarizzato e rivelano una concezione dell’intervento centrata anzitutto sulla soppressione del rischio, più che sulla sua gestione graduata. Tale impostazione appare in evidente tensione con il modello sotteso agli standard internazionali in materia di uso della forza, fondato invece sui principi di gradualità, de-escalation, proporzionalità e stretta necessità, che impongono di limitare il ricorso alla coercizione al minimo indispensabile rispetto alle circostanze del caso concreto.

#### 4.3. Le scorciatoie operative

Un ulteriore elemento ricorrente riguarda il ruolo che gli strumenti e l’equipaggiamento, in particolare le armi c.d. “meno letali”, hanno nel modificare la dinamica degli interventi coercitivi. La discussione ha riguardato soprattutto le implicazioni legate all’utilizzo di uno degli strumenti di più recente introduzione, vale a dire la pistola ad impulsi elettrici (c.d. Taser), che ha di recente causato numerosi incidenti mortali in occasione di interventi su persone non cooperative che resistevano al fermo da parte delle forze dell’ordine. Lo sguardo degli operatori è ambivalente.

Da un lato si segnala una certa riflessione critica sull’assenza di parametri certi che consentano un utilizzo “in sicurezza” dello strumento<sup>134</sup>, laddove per sicurezza s’intende essenzialmente la sicurezza dell’operatore rispetto ad eventuali responsabilità penali o civili in caso di incidenti critici.

Ho delle forti perplessità per quanto riguarda l’uso del Taser perché il Taser viene catalogato come se fosse un’arma. Il problema dell’uso legittimo di quell’arma lì... È un pochino più fumoso perché mentre tu un’arma, una pistola non la utilizzeresti mai contro una persona disarmata, il Taser può essere utilizzato anche contro una persona disarmata, particolarmente agitata, particolarmente... Quindi c’è un... Diciamo... In questo caso non c’è più un fatto specifico, l’arma da parte dell’aggressore e l’arma da parte dell’aggredito, è una percezione che ha l’aggredito, in questo caso l’appartenente alle forze di polizia, di agitazione, di estrema agitazione e quindi fa uso di questa arma e ovviamente la percezione di estrema agitazione da parte dell’aggressore è prettamente personale. Diciamo che c’è una sorta di valutazione molto ampia per quanto riguarda l’uso e laddove dovesse succedere qualcosa secondo, a mio parere, ma a nostro parere di tutta l’organizzazione sindacale, non ci sono tutte le legali adeguate, cioè non c’è un protocollo specifico che tuteli l’operatore.<sup>135</sup>

Dall’altro lato, si registra la tendenza a non problematizzare l’uso di tali strumenti, spesso percepiti come intrinsecamente proporzionati in ragione della loro presunta minore letalità<sup>136</sup>. Nelle rappresentazioni di molti interlocutori, il Taser appare infatti come un dispositivo che consente di calibrare la risposta operativa in modo più preciso

---

<sup>134</sup> Intervista n. 29, brano n. 20; Intervista n. 29, brano n. 53; Intervista n. 36, brano n. 31.

<sup>135</sup> Intervista n. 4, brano n. 38.

<sup>136</sup> Intervista n. 6, brano n. 13; Intervista n. 10, brano n. 29; Intervista n. 32, brano n. 48; Intervista n. 45, brano n. 40; Intervista n. 50, brano n. 42.

rispetto alle armi da fuoco, soddisfacendo quasi a priori il principio di proporzionalità. Come se tale principio fosse incorporato nella natura stessa dello strumento, anziché dipendere dalle concrete modalità del suo impiego, dal contesto operativo e dalle condizioni del soggetto colpito.

Sì, sì, io penso che sia opportuno utilizzare i Taser, forse la scossa elettrica no, ma almeno il Taser, perché se, diciamo, il manifestante sa che io non posso sparare, allora fa quello che vuole, mi sputa, mi lancia i sanpietrini, tanto comunque un colpo di pistola non sarebbe mai proporzionato all'offesa e quindi si innalza il livello dell'offesa. Se invece sa che ci sono dei... Che io ho la possibilità di utilizzare degli strumenti intermedi, allora probabilmente lui viene dissuaso.<sup>137</sup>

Il Taser induce così un erroneo bilanciamento degli interessi in gioco che, come chiarisce un esperto esterno, risulta "falsato nei suoi presupposti"<sup>138</sup>, nella misura in cui pone sullo stesso piano l'interesse all'esecuzione dell'atto di polizia e il bene giuridico della vita e dell'integrità fisica della persona nei cui confronti la forza viene impiegata. Sotto questo profilo, si assiste a un vero e proprio rovesciamento del principio costituzionale di proporzionalità.

Il Taser mi dà una probabilità molto alta di lesione definitiva di un bene che uno ha quello nella vita e poi non ce ne sono altri, e il discorso è assolutamente diverso: la domanda è che devo pormi è: "ma posso io usare il Taser per finalizzare un arresto che altrimenti non finalizzerei pur accettando il rischio di annichilire completamente la vita?" Ma la risposta, è ovvio, è no.<sup>139</sup>

È interessante notare come i rischi per l'incolumità dei soggetti colpiti dal Taser vengano sottolineati soltanto da un esperto esterno, con riferimento a un caso di cui si è occupato in qualità di avvocato<sup>140</sup>, mentre nella percezione degli operatori prevale nettamente una rappresentazione del Taser come strumento ad alto impatto, capace di offrire una soluzione operativa immediata, riducendo la necessità di negoziazioni lunghe e complesse e, soprattutto, limitando il rischio di dover ricorrere al contatto fisico diretto<sup>141</sup>. In altri termini, i nostri interlocutori operano uno slittamento significativo nei criteri di legittimazione del ricorso a tali strumenti. Anziché essere tematizzati come mezzi di tutela del soggetto destinatario dell'intervento, in quanto alternativa alle armi da fuoco e dunque in una logica di de-escalation, essi vengono concepiti anzitutto come strumenti di tutela dell'operatore, poiché consentono di evitare strategie meno impattanti, ma percepite come più rischiose, più lunghe o più gravose, come l'intervento manuale nei confronti di soggetti non collaborativi.

---

<sup>137</sup> Intervista n. 45, brano n. 40.

<sup>138</sup> Intervista n. 38, brano n. 10.

<sup>139</sup> Intervista n. 38, brano n. 10.

<sup>140</sup> Intervista n. 44, brano n. 10.

<sup>141</sup> Intervista n. 53, brano n. 6; Intervista n. 53, brano n. 7.

Quindi con tecniche tipo il Taser, che è una pistola elettrica dove tu, praticamente, lo immobilizzi subito. Perché, praticamente, se viene una persona di due metri con una sbarra in mano non è che gli puoi sparare a questo qua o puoi fare la lotta, che tutti quanti dobbiamo essere maestri di judo, praticamente, non so se riesco a spiegarmi...<sup>142</sup>

Per poter fare attività di polizia senza arrecare nel limite del possibile di quello che è il contatto fisico che si cerca sempre di evitare... Su queste motivazioni per cui abbiamo chiesto il Taser ed altro, cioè proprio per evitare di avere contatto fisico.<sup>143</sup>

Quindi io se utilizzo questo e ne ho bisogno perché non riesco a... Perché devo utilizzare in sequenza e provare tutti i mezzi? Ci sono una pattuglia, c'è uno che dà in escandescenza, molto spesso è un disadattato, una cosa... Quindi è la preda delle forze di polizia per eccellenza, o l'ubriaco, o la... Cosa, cosa faccio? Ingaggiare una colluttazione è un problema, perché mi posso anche fare male io. Sì, posso fare male. Sono in tre, ho una superiorità numerica. Però rischio. Schiaccio la pistola e quindi questo si immobilizza. Ohibò, però non tutti si immobilizzano subito. Allora la faccio... Quindi è una scorciatoia perché fa perdere che cosa? Tutti i principi necessità, proporzionalità... E proporzionalità e necessità costante, che può esserci subito, poi può diminuire, ecco. E in ogni caso, ecco, fa scordare all'operatore quali sono i principi per l'uso della forza.<sup>144</sup>

Come emerge da quest'ultimo brano, tratto da un'intervista con un pubblico ministero, il ricorso al Taser rischia di trasformarsi in una pericolosa scorciatoia operativa. La supposta natura "meno letale" dello strumento tende infatti a operare come giustificazione implicita del suo impiego, attenuando l'attenzione verso i principi di necessità e proporzionalità che dovrebbero in ogni caso governare l'uso della forza. L'idea che lo strumento sia di per sé proporzionato favorisce, così, un suo impiego anticipato o routinizzato, secondo una logica nella quale l'efficienza operativa e l'autotutela dell'operatore finiscono per prevalere su una valutazione dinamica e contestuale del livello di coercizione strettamente necessario.

#### 4.4. L'uso garantito della forza

Il suggello di questo insieme di rappresentazioni sembra essere la ricorrente richiesta di una cristallizzazione degli standard operativi, tale da ridurre al minimo i margini interpretativi del giudice e da stabilire ex ante i casi in cui il ricorso alla forza debba considerarsi giustificato. In più interviste affiora infatti l'auspicio di regole di ingaggio più chiare, fondate su soglie predeterminate che rendano prevedibile sia la condotta operativa sia la sua successiva valutazione giuridica<sup>145</sup>. Ancora una volta, la richiesta

---

<sup>142</sup> Intervista n. 2, brano n. 26.

<sup>143</sup> Intervista n. 11, brano n. 13.

<sup>144</sup> Intervista n. 53, brano n. 6, enfasi aggiunta.

<sup>145</sup> Intervista n. 8, brano n. 18; Intervista n. 11, brano n. 19; Intervista n. 12, brano n. 13; Intervista n. 13, brano n. 4.

viene esplicitamente collegata all'esigenza primaria di autotutela dell'operatore.

Ma vogliamo avere delle garanzie, intanto, di ritornare a casa sani e salvi, perché noi siamo pagati per far rispettare le regole, ma non siamo pagati né per morire né per prendere le botte e tornare a casa malconci. Quindi quello che noi chiediamo sono delle regole di ingaggio chiare.<sup>146</sup>

Regole d'ingaggio ci sono in ambito di guerra, ci sono... Perché i colleghi dell'esercito che vanno in guerra ce l'hanno le regole d'ingaggio, sanno che se c'è una persona che si avvicina al loro obiettivo hanno delle regole da seguire, ossia mi sembra intimare l'alt, sparare un colpo in aria, se non si fermano sparare contro, queste sono regole d'ingaggio. Ma per noi, per il lavoro di poliziotti, forze dell'ordine, noi non abbiamo regole d'ingaggio e mancano.<sup>147</sup>

Il richiamo al modello militare suggerisce l'aspettativa di schemi operativi standardizzati, basati su sequenze causa/effetto ("se accade X, si risponde con Y"), capaci di sottrarre una parte rilevante della valutazione alla discrezionalità ex post dell'autorità giudiziaria. La richiesta è quella di automatismi operativi che integrino una presunzione di liceità dell'azione coercitiva, tutelando così gli operatori da possibili conseguenze legali. In filigrana emerge, infatti, l'idea che, se determinati comportamenti operativi fossero previamente codificati, il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità potrebbe essere considerato in qualche misura intrinseco ai casi tipizzati. Gli esempi ricorrenti riguardano l'uso della forza in caso di violazione dell'alt di polizia, ma soprattutto nei contesti di ordine pubblico<sup>148</sup>. In questo senso, un'istanza particolarmente ricorrente è la previsione di una "linea rossa" o "zona cuscinetto" durante le manifestazioni, la cui violazione autorizzi la risposta coattiva.

Lei avrà visto sicuramente quello che accade durante le manifestazioni. Questi che sputano, lanciano sassi... Lì ci sarebbe una cosa semplice da fare: tu puoi fare tutto quello che vuoi, puoi sputarmi, puoi dirmi le cose peggiori, però non devi oltrepassare quella linea, ci deve essere una linea di separazione tra le forze dell'ordine e i manifestanti. Se tu oltrepassi quella linea a questo punto io ti carico, perché nel momento in cui tu oltrepassi quella linea stai dimostrando che vuoi usare violenza contro di me.<sup>149</sup>

I colleghi sono per la maggior parte, adesso non voglio entrare in un dibattito complicato perché non so come la pensa... I colleghi si trovano a fronteggiare per ore e ore situazioni in cui sono sottomessi a sputi, schiaffi, calci, sassi e tutta una... E ovviamente fino a che non c'è un ordine impartito da un superiore i colleghi non si muovono okay? Quindi, quello su cui bisognerebbe lavorare è proprio quello che le dicevo: cioè una serie di

---

<sup>146</sup> Intervista n. 13, brano n. 4.

<sup>147</sup> Intervista n. 14, brano n. 24.

<sup>148</sup> Intervista n. 9, brano n. 39; Intervista n. 12, brano n. 14; Intervista n. 13, brano n. 4.

<sup>149</sup> Intervista n. 8, brano n. 18.

norme che possono dire e anticipare che accada questo, a evitare anche una situazione secondo me molto denigratoria nei confronti dei colleghi e allo stesso tempo la possibilità di poter manifestare, come tra l'altro previsto in costituzione negli artt. 21 e 17 le proprie idee, il proprio dissenso. E quindi noi chiediamo che ci siano degli spazi diciamo così cuscinetto per evitare proprio il contatto fisico.<sup>150</sup>

La richiesta di regole di ingaggio chiare e precise si associa, in ultima analisi, all'auspicio di un definitivo superamento dei principi di necessità e proporzionalità, e dunque di un deciso ampliamento dei margini di legittimazione del ricorso alla forza. Nell'esempio specifico dei contesti operativi di ordine pubblico, la minaccia che giustifica il ricorso alla forza non dovrebbe più essere accertata in concreto, ma potrebbe essere presunta ogni volta che i manifestanti oltrepassino materialmente una determinata soglia o si avvicinino eccessivamente ai reparti di polizia. Ciò produce uno slittamento significativo: dalla valutazione situata del caso concreto verso modelli automatizzati di legittimazione dell'uso della forza, nei quali l'aderenza al protocollo rischia di essere assunta come prova pressoché presuntiva della liceità dell'intervento, anche in assenza di una minaccia attuale e specificamente verificabile. In questo modo, il significato delle regole di condotta e dei protocolli operativi viene ribaltato: essi non operano più come strumenti di contenimento dell'azione coercitiva, ma si trasformano in dispositivi normativi che autorizzano l'anticipazione della risposta coercitiva, comprimendo, se non annullando, la necessità di una valutazione in concreto alla luce dei parametri di stretta necessità e proporzionalità.

---

<sup>150</sup> Intervista n. 11, beano n. 19.

## Conclusioni

I quattro capitoli di questo report restituiscono un quadro coerente, anche se non privo di tensioni interne, su una questione che attraversa trasversalmente tutto il materiale empirico: il rapporto tra regolazione, legittimazione e controllo nell'uso della forza da parte delle forze di polizia italiane. Il report evidenzia criticità e nodi irrisolti nel modo in cui l'uso della forza è compreso e messo in pratica dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche rispetto al quadro normativo di riferimento e al ruolo della magistratura quale istituzione deputata al vaglio di legalità sull'operato di polizia. Il tema si conferma un campo di tensione attraversato da rappresentazioni e istanze confliggenti.

### *Il vuoto regolativo come dato strutturale*

Il primo risultato rilevante della nostra ricerca è la conferma dell'esistenza di un vuoto regolativo significativo. L'uso della forza è disciplinato in modo frammentato, attraverso strumenti eterogenei la cui natura giuridica è opaca tanto per chi li produce quanto per chi li applica. I principi di necessità e proporzionalità, richiamati con insistenza dagli operatori, svolgono più una funzione retorica di autopresentazione che una funzione orientativa concreta: nelle situazioni operative ordinarie i criteri di legittimazione del ricorso alla forza restano affidati al giudizio situato dell'operatore, senza che una disciplina secondaria sufficientemente precisa venga a colmare lo spazio lasciato aperto dalle norme codicistiche. In questo vuoto, il materiale formativo tende ad assumere una valenza di fatto prescrittiva che non gli viene formalmente riconosciuta, finendo per operare come standard implicito di condotta, tecnicamente difendibile ex post, ma giuridicamente indefinito.

A questo vuoto si aggiunge una lacuna specifica, documentata nel secondo capitolo: la sostanziale sotto-tematizzazione degli usi ordinari della forza. Gli operatori tendono a leggere la legittimità del ricorso alla coercizione quasi esclusivamente attraverso il paradigma della legittima difesa, oscurando così la gran parte delle situazioni in cui la forza viene impiegata per adempiere un dovere istituzionale, vincere una resistenza o portare a termine un'operazione di polizia. Eppure è proprio in questi contesti, i più frequenti nella pratica quotidiana, che la regolazione è più lacunosa e la riflessione istituzionale più assente. Ne è esempio emblematico il tema della desistenza controllata: non esistono criteri predeterminati per stabilire quando interrompere un'azione coercitiva laddove i rischi per l'incolumità dei soggetti coinvolti diventino eccessivi. A questa assenza corrisponde, sul piano organizzativo, una cultura istituzionale che disincentiva la prudenza e sanziona chi rinuncia all'azione, rendendo il rischio di escalation non un incidente ma un esito strutturale.

Questo vuoto regolativo non è percepito come un problema da risolvere. È, in larga misura, un vuoto difeso. La cultura professionale prevalente, cui ci siamo riferiti con il concetto di *scetticismo regolativo*, lo rappresenta come una necessità strutturale, derivante dall'imprevedibilità delle situazioni operative. Ciò che emerge con chiarezza

dall'analisi è che tale rappresentazione non è neutrale. Essa produce effetti istituzionali precisi, contribuendo a naturalizzare l'ampliamento della discrezionalità operativa e a ostacolare qualsiasi forma di codificazione più stringente della condotta di polizia.

#### *La vulnerabilità come leva di de-regolazione*

Il secondo risultato rilevante riguarda il modo in cui gli operatori costruiscono il proprio rapporto con la responsabilità. L'uso della forza è rappresentato prima di tutto come una fonte di rischio per l'operatore stesso, rischio fisico, psicologico, e soprattutto giuridico-professionale. Questa percezione di vulnerabilità non è priva di fondamento: l'esposizione a procedimenti penali, anche quando si concludono con archiviazioni, produce conseguenze personali e professionali reali. Tuttavia, il modo in cui tale vulnerabilità viene elaborata discorsivamente merita attenzione critica.

Lungi dal tradursi in una domanda di regolazione più chiara, la percezione del rischio professionale tende a generare una pressione in direzione opposta: verso la riduzione del controllo giudiziario attraverso l'introduzione di filtri procedurali che impongano di partire da una presunzione di buona fede in favore dell'operatore di polizia. È interessante notare come le cause dell'esposizione al rischio vengano sistematicamente proiettate verso l'esterno e imputate all'ambiente ostile, alla imprevedibilità della prassi giudiziarie, all'eccesso di garantismo nei confronti dei malviventi. Ciò che resta nell'ombra sono le variabili organizzative interne che contribuiscono in modo significativo alla produzione degli incidenti critici: la cattiva pianificazione, l'assenza di formazione alla de-escalation, la cultura professionale che premia l'azione e sanziona la cautela. Ne risulta un paradosso: la vulnerabilità istituzionalmente prodotta viene individualmente sopportata e ciò alimenta una pressione corporativa ad indebolire gli standard di controllo dell'azione di polizia.

#### *L'uso non regolato della forza*

Il terzo risultato, forse il più preoccupante, riguarda la direzione in cui l'insieme di queste rappresentazioni tende a spingere. Il capitolo quarto mostra che le narrazioni raccolte non si limitano a descrivere le difficoltà del mestiere: esse costruiscono, implicitamente o esplicitamente, una rivendicazione di margini più ampi di legittimazione dell'uso della forza. Questa rivendicazione si articola su più livelli, in ciascuno dei quali i principi di necessità e proporzionalità non vengono formalmente negati, ma progressivamente svuotati di contenuto operativo. Ciò avviene in un contesto normativo che già riconosce agli operatori margini di legittimazione rispetto all'uso della forza relativamente ampi. L'espansione ulteriore di tali margini, sul piano discorsivo, culturale e, sempre più, legislativo, rischia di produrre un modello regolativo nel quale l'uso della forza è sostanzialmente sottratto a qualsiasi controllo di necessità e proporzionalità. Si tratta di un esito particolarmente problematico perché produrrebbe uno sbilanciamento strutturale a vantaggio dell'efficienza operativa a detrimento dei diritti e dell'incolumità dei destinatari dell'intervento coercitivo, i soggetti nei cui confronti la forza viene in ultima istanza esercitata e la cui tutela costituisce la ragione istituzionale dell'intero sistema di responsabilizzazione e controllo delle forze di polizia.

